



Joaquín Llobell

(professore ordinario di diritto processuale canonico
nella Pontificia Università della Santa Croce, Roma)

Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica *

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L’accentramento ecclesiale della triplice potestà di governo - legislativa, amministrativa e giudiziale - nella persona del Vescovo diocesano e del Romano Pontefice - 3. La discrezionalità quale elemento tipico della potestà amministrativa - 4. I lavori del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per la riforma del diritto sostantivo e procedurale amministrativo penale del “Codex Iuris Canonici” del 1983 - 5. L’equiparazione fra il “giusto processo” e il “processo giudiziale” è assoluta nella Chiesa? Sui “Principi” del 1967 per la riforma del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e l’attuale annunciata riforma del diritto penale sostantivo e processuale - 6. Il diritto di difesa come mezzo per conoscere la verità e rendere giustizia: la conoscenza dell’accusa e delle prove contrarie, la possibilità di contrastarle con l’aiuto di un avvocato e l’obbligo di colui che decide di motivare il proprio provvedimento - 7. L’identità sostanziale fra colui che promuove l’azione penale e colui che decide la causa in prima istanza nella procedura penale canonica e il rispetto del diritto di difesa delle vittime, della comunità e dell’accusato. Sul Promotore di giustizia - 8. La conoscenza dei parametri del provvedimento giusto da parte di colui che deve decidere una causa e la necessità della certezza morale per la decisione di condanna in via amministrativa - 9. La frequente precaria stabilità dell’ufficio di giudice e la possibilità della delega “ad casum” come

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce con qualche aggiornamento il testo della relazione tenuta (con il titolo *The requirement of the right to a fair process and the “administrativization” of the penal canonical procedure*) in occasione del XV Congresso Internazionale di Diritto canonico sul tema *Crime and Punishment. Nature, Problems, and Perspectives of Canonical Penal Law and Its Relation to Civil Law*, organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e dalla School of Canon Law di The Catholic University of America e cosponsorizzato dalla Conferenza Episcopale degli USA (Washington, D.C., 17-21 settembre 2014). Della relazione, destinata alla pubblicazione negli Atti, si mantiene eccezionalmente il rispetto dei criteri editoriali per essi previsti, con limitati adattamenti del formato e del carattere di stampa.

I §§ 10 e 11 sono stati scritti per gli Studi in onore del Prof. Helmuth Pree: Elmar Güthoff und Stephan Haering (Herausgegeben von), *“Ius quia iustum”*. *Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag* (Berlin: Duncker & Humblot, 2015) 863-883 (cfr. *Ius Ecclesiae* 27 [2015] 192-213). Difatti era necessario aggiungere al testo preparato per il Congresso di Washington alcune considerazioni riguardo a: Segretario di Stato, “Rescriptum «ex audientia Sanctissimi» sulla istituzione di un Collegio, all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i «delicta graviora»”, 3 novembre 2014, AAS 106 (2014) 885-886, in seguito citato: Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014. Tali §§ 10 e 11 aggiornano alla data del 28 marzo 2019 le considerazioni dei precedenti §§ 1-9, con la citazione aggiunta del *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 12 maggio 2015, in *Periodica* 105 (2016) 366-367 (*vide infra* nota 120).



manifestazione dell'“amministrativizzazione” del sistema - 10. Il diritto al doppio grado di giurisdizione e la tutela della terzietà dell'organo predisposto per l'ultima istanza del ricorso amministrativo condizioni del giusto processo penale extragiudiziale (il Rescritto “ex audientia Sanctissimi” del 3 novembre 2014) - 11. Appendice. Cenni sull'iter di una causa sui “delicta graviora” riservati alla CDF. Verso un rafforzamento dell'indipendenza della “Feria IV” nei confronti del Congresso - 11.1. Sulla (innovativa) competenza assoluta della CDF per decidere i “delicta graviora” in “prima istanza” giudiziale e amministrativa - 11.2. Sul momento e sull'oggetto dell'obbligo dell'Autorità locale d'informare la CDF e sulle diverse possibili risposte del Dicastero - 11.3. I membri del Congresso della CDF - 11.4. I provvedimenti del Congresso sull'indagine previa dell'Autorità locale e la decisione dell'“Incaricato” del Congresso sul merito della causa - 11.5. L'iter nel processo giudiziale - 11.6. L'iter nella procedura extragiudiziale - 11.7. La competenza della “Feria IV” secondo la giurisprudenza della CDF precedente il Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014 - 11.8. Il nuovo Collegio, all'interno della CDF, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i “delicta graviora” creato con un Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014 - 11.9. Sulla competenza in via amministrativa del nuovo “Collegio” - 11.10. Sulla competenza in via giudiziale del nuovo “Collegio” - 12. Conclusioni.

1 - Premessa

Ringrazio molto gli organizzatori di questo Congresso per l'invito a riflettere sulle condizioni richieste affinché l'“amministrativizzazione” del processo penale ecclesiale mantenga i requisiti del giusto processo. L'argomento è molto ampio perché richiede l'analisi di dette condizioni e della loro osservanza nei diversi procedimenti penali: sia di quelli codiciali, *de iure condito* e *de iure condendo* per la Chiesa latina, sia della normativa particolare della Congregazione per la Dottrina della Fede (in seguito: CDF)¹, della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (in seguito:

¹ Cfr. S. Giovanni Paolo II, m.p. “«Sacramentorum sanctitatis tutela», quo Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur”, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739; Id., “«Normae substantiales et processuales» promulgate col m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003)”, *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 313-321, in seguito citato: m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela”, 30 aprile 2001; Congregazione per la Dottrina della Fede, “Normae de gravioribus delictis”, approvate e promulgate con Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430: a) Rescritto “ex audientia Sanctissimi” 419; b) “Normae de gravioribus delictis” 419-430 [in seguito citate: “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010; la Libreria Editrice Vaticana pubblicò un opuscolo edito in latino e in diverse lingue. In quello in latino e italiano, in seguito al Rescritto “ex audientia Sanctissimi” (p. 11), le Norme sono intitolate (p. 12): “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis”]; c) Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data “Sacramentorum sanctitatis tutela” 431; d) Breve relazione circa le modifiche



CEP)² e della Congregazione per il Clero (in seguito: CPC)³, normativa che, com'è ben noto, ha comportato la quasi totale "amministrativizzazione" del processo penale anche per infliggere pene perpetue.

introdotte nelle "Normae de gravioribus delictis" riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede 432-434. Sulla data delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, cfr. Joaquín Llobell, "Processi e procedure penali: sviluppi recenti", § 3, in Héctor Franceschi - Miguel Á. Ortiz (a cura di), *"Ius et matrimonium". Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico* (Roma: Edusc, 2015) 82-88.

² Cfr. "Facoltà speciali" concesse da Benedetto XVI al Cardinale Prefetto, Ivan Dias, nell'udienza del 19 dicembre 2008: CEP, "Special faculties for administrative procedure for the laicization of priests, deacons and members of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life for «missio ad gentes»", Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, in "Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009" (Washington: CLSA, 2009) 48-52; a) CEP, "Letter to Superiors General, Missionary Societies of Apostolic Life (dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples)", Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, in "Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009" (Washington: CLSA, 2009) 48-50; b) CEP, "Request for Dispensation from Clerical Obligations Presented by Priests and Deacons", Prot. N. 0579/09, March 31, 2009 (Enclosures), in "Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009" (Washington: CLSA, 2009) 50-52; c) CEP, *Dismissal "in poenam" of clerics from the clerical state. Instructions for the Ordinaries*, Prot. N. 0579/09, 31 March 2009. La versione italiana di questi documenti è stata praticamente trascritta da Vincenzo Mosca: "Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero (in particolare circa la dimissione dalla condizione giuridica clericale «in poenam» ed «ex officio» per via amministrativa)", in Andrea D'Auria - Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2014) 159-180.

Cfr. Damián G. Astigueta, "Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero", in *Questioni attuali di diritto penale canonico* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2012) 135-148; José Bernal, "Nuevos desarrollos del procedimiento administrativo para la imposición de las penas", in Asociación Española de Canonistas, *Actas de las XXXII Jornadas de actualidad canónica, Madrid, 11-13 de abril de 2012* (Madrid: Ed. Dykinson, 2014) 134-137; Andrea D'Auria, "Le Facoltà speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli", *Ius Missionale* 1 (2007) 257-261; Joaquín Llobell, "Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede", *Archivio Giuridico* 232 (2012) 194-197 (versione on line: www.bibliotecanonica.net/docsai/btcain.pdf e www.iuscanonicum.it/Contributi); Claudio Papale, "Il can. 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale «in poenam»", *Ius Missionale* 2 (2008) 39-57, in particolare pp. 50-57. Lo studio di Carlo Fabris ("Le facoltà speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli in materia matrimoniale nel quadro delle competenze del dicastero e della situazione politico-ecclesiale cinese", in *Matrimonio canonico e culture* [Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015] 219-256) riguarda solo le facoltà speciali sulle cause matrimoniali in Cina e non considera cause su altre materie.

³ Cfr. CPC, "Lettera circolare di presentazione delle facoltà ricevute dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009", 18 aprile 2009, *Revista Española de Derecho Canónico* 67 (2010) 391-400 e *Il Regno-documenti* 13 (2009) 392-396; CPC, "Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo



Della derivazione dei principi essenziali del giusto processo giudiziale dal diritto naturale o, se si preferisce, dallo “*ius gentium*”, o dalla “natura delle cose”, o dall’ecologia processuale, non solo nelle cause penali, mi sono occupato in non poche occasioni, alle quali mi riporto e dalle quali attingo senza particolari rinvii, esimendomi in questa sede da una trattazione più organica e compiuta⁴.

Pontefice”, 17 marzo 2010, *Revista Española de Derecho Canónico* 67 (2010) 923-933 e *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 229-235; commenti di Damián G. Astigueta, “Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero”, *Periodica* 99 (2010) 1-33; Federico R. Aznar Gil, *Revista Española de Derecho Canónico* 67 (2010) 923-933; Joaquín Llobell, “Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede”, cit. in nota 2, 197-202; Francesco Pappadia, “Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero”, *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 235-251.

⁴ Cfr. Joaquín Llobell, “Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor bonus»”, *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 119-150 e in Aa.Vv., *La giustizia amministrativa nella Chiesa* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1991) 97-124; Id., “La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull’ermeneutica degli istituti rivolti all’attuazione del diritto di difesa”, *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 235-252; Id., “Note epistemologiche sul processo canonico”, in Rinaldo Bertolino et al. (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa* (Torino: Ed. G. Giappichelli, 1996) 274-291; Id., “I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale?”, *Il Diritto Ecclesiastico* 107/1 (1996) 125-143; Id., “Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico”, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997) 47-84; Id., “I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede”, in Gruppo italiano docenti di diritto canonico (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 5: *Le sanzioni nella Chiesa* (Milano: Ed. Glossa, 1997) 237-278; Id., “L’efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell’ordinamento canonico”, *Fidelium iura* 8 (1998) 227-264; Id., “Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull’attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967”, in Javier Canosa (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II* (Milano: Giuffrè Ed., 2000) 501-546; Id., “Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell’essenziale dimensione giuridica della Chiesa”, in Carlos J. Errázuriz M. - Luis Navarro (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive* (Milano: Giuffrè Ed., 2000) 267-300; Id., “Il diritto all’equo processo. Note a proposito di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante la delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico”, *Ius Ecclesiae* 13 (2001) 871-884, e *Giustizia Civile*, 52 (2002) 345-355; Id., “Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica. Postille alle decisioni della Rota Romana (1991-2001)”, in Sandro Gherro (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l’ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali* (Padova: Cedam, 2003) 21-140; Id., “La revoca amministrativa non penale della «missio canonica docendi» per la mancanza di unità con l’autorità competente”, in Piotr Majer - Andrzej Wójcik (a cura di), «*Lex tua in corde meo*». *Studia i materialy dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej* (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2004) 325-340 (versione in spagnolo, tradotta da Jorge Miras: “La revocación administrativa de la



In questo intervento sosterrò la possibilità di una procedura penale amministrativa giusta nella Chiesa, in modo analogo alla percorribilità di una procedura amministrativa per le cause di nullità del matrimonio, purché sia rispettata la natura dichiarativa delle pronunzie e il *favor veritatis*⁵. Tenterò di segnalare a quali condizioni tale “amministrativizzazione” può

«missio canonica» por falta de unidad con la autoridad competente”, *Fidelium iura* 13 [2003] 185-201); Id., “Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo”, versione ridotta *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 363-386; versione integrale in Davide Cito (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico* (Milano: Giuffrè Ed., 2005) 63-143, traduzione inglese: “The Balance of the Interests of Victims and the Rights of the Accused: The Right to Equal Process”, in Patricia M. Dugan (Ed.), «*The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law*», *Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross, Rome, March 25-26, 2004* (Montréal - Chicago: Wilson & Lafleur, 2005) 67-127; traduzione francese: “L’équilibre entre les intérêts des victimes et les droits des accusés. Le droit à un procès équitable”, in Patricia M. Dugan (Ed.), *La procédure penal et la protection des droits dans la législation canonique* (Montréal: Wilson & Lafleur, 2008) 71-147; Id., “La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?”, in James J. Conn e Luigi Sabbarese (a cura di), «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis* (Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2005) 507-522; Id., “Cenni sul diritto di difesa alla luce dell’istr. «Dignitas connubii»”, in Aa.Vv., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006) 47-82; Id., “Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo”, in Eduardo Baura e Javier Canosa (a cura di), *La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo* (Milano: Giuffrè Ed., 2006) 211-273; Id., “Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale”, *Ius Ecclesiae* 19 (2007) 55-75; Id., “La difesa di quale diritto di difesa nell’istr. «Dignitas connubii»?”, in Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione «Dignitas connubii». Parte Prima: I principi* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007) 353-386; Id., “La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l’ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana”, in Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo (a cura di), *La «lex propria» della Segnatura Apostolica* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010) 139-197; Id., “Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede”, *Archivio Giuridico* 232 (2012) 165-224 (prima parte) e 293-357 (seconda parte) (versione on line: www.bibliotecanonica.net/docsai/btcain.pdf e www.iuscanonicum.it/Contributi); Id., “«Common law», proceso judicial y ecología de la justicia”, *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 169-186; Id., “Processi e procedure penali: sviluppi recenti”, cit. in nota 1; Id., “Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda. A proposito dell’art. 51 delle Norme della Rota Romana”, in Geraldina Boni et al. (a cura di), “*Recte sapere*”. *Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre* (Torino: Ed. G. Giappichelli, 2014) vol. 1, 419-440.

⁵ Cfr. Joaquín Llobell, “La pastoraltà del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo”, in Carlos José Errázuriz M. - Miguel Á. Ortiz (a cura di), *Misericordia e diritto nel matrimonio* (Roma: Edusc, 2014) 131-164.



essere giusta: vale a dire nella misura in cui siano rispettati i principi essenziali del giusto processo giudiziale in cause di pubblico interesse, su materie in cui non vi è la libera disponibilità né delle parti né dell'organo decisorio.

2 - L'accentramento ecclesiale della triplice potestà di governo - legislativa, amministrativa e giudiziale - nella persona del Vescovo diocesano e del Romano Pontefice

Il Cardinale Péter Erdö (Primate di Ungheria, professore ordinario emerito di diritto canonico, Presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa e di quella Ungherese, Relatore Generale della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 5-19 ottobre 2014, ecc.) constata che «tra le procedure chiamate "amministrative", il CIC fa una menzione speciale al "processo penale amministrativo", il quale (...) viene intentato dal Vescovo diocesano - o per esempio dal vicario generale come ordinario, ma sempre in sintonia con il Vescovo diocesano - il quale è depositario anche della potestà legislativa e di quella giudiziale. (...) Riassumendo possiamo notare che la differenza fondamentale tra la società civile e il mistero della Chiesa (...) non rende possibile la circoscrizione del diritto amministrativo a settore giuridico autonomo nell'ordinamento canonico e non permette che esso venga elaborato con la visione specifica degli esperti del diritto amministrativo statale»⁶. Infatti, Benedetto XVI, in occasione del concistoro di febbraio 2012, sottolineò la specificità del diritto della Chiesa: «Tutto nella Chiesa poggia sulla fede: i Sacramenti, la Liturgia, l'evangelizzazione, la carità. Anche il diritto, anche l'autorità nella Chiesa poggiano sulla fede. La Chiesa non si auto-regola, non dà a se stessa il proprio ordine, ma lo riceve dalla Parola di Dio, che ascolta nella fede e cerca di comprendere e di vivere»⁷.

Altrettanto si può dire - senza che ciò implichi la rinuncia al sistema di tutela giudiziale *stricto sensu* dei diritti nella Chiesa - riguardo al diritto

⁶ Péter Erdö, "Il diritto amministrativo canonico: disciplina giuridica autonoma?", in Anzelm Szuromi (a cura di), *Il quindicesimo anniversario dell'Istituto di Diritto Canonico "ad instar Facultatis" dell'Università Cattolica Pázmány Péter* (Budapest: Szent István Társulat, 2011), 23-25. Cfr. Péter Erdö, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale* (Torino: Ed. G. Giappichelli, 1996); Id., "Il processo canonico penale amministrativo. Mezzi possibili dell'efficacia del sistema penale canonico (questioni fondamentali e preliminari)", *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 787-802.

⁷ Benedetto XVI, "Omelia alla concelebrazione eucaristica con i nuovi 22 Cardinali", 19 febbraio 2012, in www.vatican.va.



processuale, per l'irrinunciabile titolarità, *ex iure divino*, della potestà giudiziale in capo a coloro che sono investiti degli uffici capitali nella Chiesa, titolarità che non è meramente teorica ma deve essere pienamente operativa, come riconoscono i cc. 381 § 1, 391 e 1419 § 1, recependo l'insegnamento del Vaticano II⁸.

La questione è che la protezione dell'impianto concettuale del sistema giudiziale ecclesiale potrebbe rendere problematica l'affermazione dell'art. 22 § 2 dell'istr. *Dignitas connubii* sulle cause di nullità del matrimonio⁹, benché, logicamente, vi siano validi motivi per giustificarla senza intaccare il citato impianto ecclesiologico: «è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che [il Vescovo diocesano] non eserciti personalmente [la potestà giudiziale]».

I giuristi civili restano perplessi nell'apprendere che nelle cause penali della Chiesa l'unico vero titolare dell'azione sia il Vescovo diocesano, giacché il Vicario generale (cfr. c. 1721 § 1) non affiderà la causa al promotore di giustizia senza il benestare del titolare dell'ufficio capitale. La legittimità di detta coincidenza, fra la parte attrice e il giudice, nella persona del Vescovo diocesano, rientra nelle specificità del diritto canonico derivanti dal diritto divino.

Tuttavia, le esigenze ecclesiologiche non giustificano una visione del diritto della Chiesa per certi versi "monofisita", soltanto soprannaturale, a scapito delle esigenze provenienti dal diritto naturale e della "recta ratio" e, in ultima analisi, della doppia natura di Cristo¹⁰. Ne è prova che in un discorso al Congresso internazionale di diritto penale del 1953, Pio XII indicava come elemento essenziale del giusto processo la *terzietà* (l'imparzialità) del giudice: «È da collegare con le essenziali garanzie

⁸ «*Episcopis (...) in dioecesibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi*» (Concilio Vaticano II, decr. "Christus Dominus", n. 8a). Cfr. Concilio Vaticano II, cost. dogm. "Lumen gentium", n. 27a.

⁹ Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, istr. "«Dignitas connubii» da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio", 25 gennaio 2005 (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005).

¹⁰ Cfr. cost. dogm. "Lumen gentium", n. 8; S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 18 gennaio 1990, n. 2, AAS 82 (1990) 872-877; Sinodo dei Vescovi, Prima Assemblea Generale Ordinaria, "Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant", 7 ottobre 1967, nn. 1, 6, 7 e 9, *Communicationes* 1 (1969) 77-85; Joaquín Llobell, "Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico" (1997), cit. in nota 4; Id., "Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa" (2007), cit. in nota 4; Id., *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica* (2010), cit. in nota 4.



giuridiche quella dell'imparzialità del tribunale: il giudice non può essere "parte", né a titolo personale né a nome dello Stato»¹¹. L'insegnamento del Papa non implicava un'ingerenza nell'autonomia delle realtà secolari perché detta esigenza è pacificamente riconosciuta come appartenente al diritto naturale o allo "*ius gentium*" e, in quanto tale, rientra nell'ambito del magistero della Chiesa ed è vincolante anche per se stessa.

Nei sistemi giuridici statali tale indipendenza è raggiunta affidando l'azione penale al pubblico ministero, nei confronti del quale il giudice ha un'assoluta indipendenza. Invece, nella Chiesa la triplice potestà di governo - legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giudiziale - è accentrata nella persona del Vescovo diocesano e del Romano Pontefice. Per questo motivo, il 6° principio per la riforma del CIC del 1917 (approvato dal primo Sinodo dei Vescovi nell'ottobre 1967) afferma al § 1 l'importanza per l'ordinamento canonico della scelta delle modalità formali utilizzate per la tutela dei diritti¹². Di seguito, lo stesso 6° principio prende atto della cornice ecclesiologicala entro la quale dette modalità devono essere stabilite: l'unitarietà e la completezza della potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi diocesani¹³. La potestà del Romano Pontefice è suprema e insindacabile (cfr. cc. 331, 333, 1405 § 2 e 1629, 1°) ma non "assoluta" giacché, come ha ricordato Dalla Torre, vi è la supremazia del diritto divino naturale e positivo. Infatti, negli «Stati d'*ancien régime*, grazie alla concezione dell'assolutezza del potere, il sovrano era *legibus solutus*, non aveva altra autorità o altra legge sopra di sé»; invece, ciò non è applicabile al diritto canonico perché in esso «non c'è assolutezza di potere e quindi *in radice* è di principio impossibile il verificarsi di situazioni del genere»¹⁴. Inoltre, tale

¹¹ Pio XII, "Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali", 3 ottobre 1953, n. IV, AAS 45 (1953) 737. La traduzione dal francese è nostra.

¹² «*Quaestio eaque gravis in futuro Codice solvenda proponitur, videlicet, qua ratione iura personarum definienda tuendaque sint*» ("Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant", 7 ottobre 1967, cit. in nota 10, 6° principio § 1).

¹³ «*Sane potestas una est eaque residet in Superiore sive Supremo sive inferiore, nempe in Romano Pontifice et in Episcopis dioecesanis, in respectivo ambitu completa. Quod unicuique, pro communitatis sibi assignatae servitio tota competat, unitatem firmat potestatis, eamque pro pastorali cura subditorum admodum conferre nemo dubitabit*» ("Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant", 7 ottobre 1967, cit. in nota 10, 6° principio § 2).

¹⁴ Giuseppe Dalla Torre, "Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»", in Janusz Kowal - Joaquín Llobell (a cura di), «*Iustitia et iudicium*». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010) vol. 3, 1305. Cfr. Carlos J. Errázuriz M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, vol. 1, *Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto* (Milano: Ed. Giuffrè, 2009) 371-407; Javier Hervada, *Diritto costituzionale canonico*, traduzione italiana curata da Gaetano Lo Castro (Milano: Ed. Giuffrè, 1989) 269-276, in particolare pp. 273-274.



suprema potestà del Papa implica necessariamente che la potestà dei Vescovi diocesani possa essere soltanto «relativamente piena», potendo essere affievolita dal Romano Pontefice, come affermano il decreto “Christus Dominus” e la cost. dogm. “Lumen gentium”¹⁵.

Questa cornice ecclesiologicala dà luogo, nell’ambito canonico, a un’altra specificità riguardo alla determinazione di quello che la scienza processuale chiama il «giudice naturale». Infatti, il principio secondo cui a giudicare una causa deve essere il «giudice naturale» presuppone, negli ordinamenti civili, la sottomissione delle parti processuali a un’unica potestà giudiziale, quella dello Stato cui appartengono. Il principio mira a individuare soltanto il tribunale competente, fra quelli previsti *ratione materiae*, per garantire armonicamente sia la tutela dei diritti delle parti (applicando, normalmente, quell’altro principio «*actor forum rei sequitur*» desunto dal diritto romano¹⁶), sia l’economia processuale. Nell’ordinamento canonico, invece, i fedeli hanno almeno, normalmente, due giudici naturali giacché sono sottoposti a due diverse «giurisdizioni», appartenenti ad altrettanti ordinari propri: il Vescovo diocesano e il Romano Pontefice, senza che detta situazione intacchi minimamente l’unità della Chiesa¹⁷.

Questi due giudici naturali, gerarchizzati per diritto divino, permettono d’impostare la giurisdizione universale del Papa e dei tribunali apostolici come suprema garanzia della tutela dei diritti. Ciò è indicato implicitamente dal 7° principio della riforma del CIC del 1917 quando afferma che la possibilità di adire la giurisdizione superiore appare necessaria per evitare il pur minimo “sospetto istituzionale” di arbitrarietà nell’esercizio della potestà ecclesiastica¹⁸.

3 - La discrezionalità quale elemento tipico della potestà amministrativa

Caratteristica tipica della potestà amministrativa, che la distingue dalla potestà giudiziale, è quella di godere di un ambito di discrezionalità. Ne sono buona prova i cc. 87, 135 e 1739. Il § 1 del c. 87 stabilisce che «il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi

¹⁵ *Vide supra* nota 8.

¹⁶ Cfr. c. 1407 § 3; *Codex Iustiniani* 3.13.2.

¹⁷ Cfr. CDF, lett. “«Communionis notio» su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione”, 28 maggio 1992, in particolare nn. 1-6, *AAS* 85 (1993) 838-850.

¹⁸ «*Haec finalitas (ut quaelibet arbitrariorum suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat: “7° principio” § 1) obtineri solummodo potest mediantibus recursibus sapienter a iure dispositis ut ius suum quod quis ab inferiore instantia laesum reputet, in superiore restaurari efficaciter possit*» (“Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant”, 7 ottobre 1967, cit. in nota 10, 7° principio § 2).



che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali». Il c. 135 § 3 vieta la delega della potestà giudiziale decisoria da parte di coloro che la possiedono in via vicaria o delegata, mentre è molto ampia la possibilità della delega della potestà amministrativa da parte di coloro che la detengono a titolo di delega o vicarietà (cfr. c. 135 § 4)¹⁹. Lo dimostra il fatto che S. Giovanni Paolo II abbia concesso al Prefetto della CDF, Cardinale Ratzinger, la facoltà di nominare giudici delegati per le cause di competenza di tale Tribunale giacché il Prefetto - da quando tale ufficio non corrispondeva al Santo Padre, a partire dalla cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*²⁰ e dal CIC del 1983 - aveva bisogno di una facoltà speciale per poter delegare la potestà giudiziale perché, come testé indicato, il vigente c. 135 § 3 vieta detta delega ai titolari della potestà vicaria qual è quella del Prefetto²¹. Tale facoltà abituale diventò legge ordinaria con il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001 (art. 7 § 3) e con le vigenti "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010 (art. 9 § 3). La discrezionalità in ambito amministrativo ha una significativa manifestazione nelle ampie possibilità consentite al Superiore che decide un ricorso gerarchico contro il provvedimento dell'Autorità inferiore: «Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, surrogarlo, abrogarlo» (c. 1739)²².

Comunque, i menzionati limiti del CIC a un uso discrezionale della potestà legislativa, in ambito processuale e penale, sono in buona misura svuotati dalla poliedrica discrezionalità sull'avvio dei procedimenti penali, sull'uso della procedura amministrativa in luogo di quella giudiziale e sull'imposizione o no di pene, peraltro frequentemente indeterminate.

¹⁹ Cfr. Joaquín Llobell, "La delega della potestà giudiziaria nell'ordinamento canonico", in *Escritos en honor de Javier Hervada* (Pamplona: Eunsa, 1999) 459-472; Id., "I tribunali competenti nell'Istruzione «Dignitas connubii»", in Héctor Franceschi e Miguel Ángel Ortiz (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico* (Roma: Edusc, 2009) 340-344.

²⁰ Cfr. San Paolo VI, m.p. "Integrae servandae", 7 dicembre 1965, n. 2, AAS 57 (1965) 952-955; Id., cost. ap. "Regimini Ecclesiae Universae", 15 agosto 1967, n. 30, AAS 59 (1967) 885-928 (in seguito citata: REU).

²¹ Cfr. CDF, "Rescritto «ex audientia Sanctissimi» sulla facoltà abituale del Prefetto di delegare la potestà giudiziaria della Congregazione", 15 maggio 1998, *pro manuscripto*. Vide *supra* nota 19.

²² Il c. 1004 del CCEO restringe la discrezionalità del Superiore.



Il CIC del 1917 prevedeva la possibilità di adottare la procedura penale amministrativa invece di quella giudiziale «*dummodo delictum certum sit*» e soltanto per l'applicazione delle penitenze, dei rimedi penali e delle censure, in particolare per quella della sospensione *ex informata conscientia* (cfr. CIC 1917, cc. 1933 § 4, 2186-2194). Il Codice delle Chiese Orientali del 1990 afferma al c. 1402 § 1 che «la pena canonica deve essere inflitta mediante il giudizio penale» ordinario. Il § 2 consente ai titolari degli uffici capitali di punire un delitto mediante decreto extragiudiziale, purché non si tratti di pene perpetue o particolarmente gravi (come, ad esempio, la sospensione per oltre un anno), soltanto qualora gravi cause si oppongano ad applicare l'ordinario processo giudiziale e le prove circa il delitto siano certe. Invece, il c. 1342 § 1 del CIC del 1983 accetta, di fatto, che la pena possa essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale a discrezionalità dell'ordinario del luogo. Difatti, da una parte, l'esigenza della "giusta causa" implica l'affievolimento delle "gravi cause" richieste dal Codice delle Chiese Orientali del 1990 e, d'altra parte, il c. 1342 omette la necessità che, dall'indagine previa, le prove circa il delitto siano certe. L'unico vero limite del CIC del 1983 al procedimento penale amministrativo è quello di non poter «infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (c. 1342 § 2).

Questi passi del CIC del 1983 verso l'"amministrativizzazione" del processo penale furono giustificati dai consultori della Commissione per la riforma del CIC del 1917 favorevoli a detta "degiurisdizionalizzazione" con due motivi fondamentali che continuano a essere attuali e a legittimare la vigente normativa presso le tre menzionate Congregazioni²³ e influenzano i progetti di riforma del CIC del 1983²⁴. Da una parte, dicono, perché l'applicazione del processo giudiziale ordinario canonico contraddice, di fatto, le reali esigenze del giusto processo in quanto rende detta attuazione impossibile nella pratica in numerose diocesi e, comunque, macchinosa sia nei confronti delle vittime dell'eventuale delitto che del potenziale delinquente. Questa impostazione è compatibile con la consapevolezza che adoperare il processo giudiziale piuttosto che quello amministrativo per applicare le pene più gravi o le altre sanzioni nelle cause in cui la certezza morale sulla giustizia di dette pene non emerga chiaramente dall'indagine previa sia fondata su esigenze di equità naturale: la presunzione d'innocenza e l'efficace rispetto del diritto di difesa. D'altra parte,

²³ *Vide supra* note 1, 2 e 3.

²⁴ Per una recente e ponderata analisi del vigente c. 1342, cfr. Andrea D'Auria, "La procedura per l'irrogazione delle pene [CIC can. 1342]", in Andrea D'Auria - Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF*, cit. in nota 2, 129-157.



aggiungono, perché le esigenze del giusto processo sono rispettate dalla procedura penale amministrativa²⁵.

4 - I lavori del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per la riforma del diritto sostantivo e procedurale amministrativo penale del "Codex Iuris Canonici" del 1983

È ben noto²⁶ che il 28 settembre 2007, a Castel Gandolfo, Benedetto XVI affidò al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (in seguito citato: PCTL) la riforma del libro VI del CIC del 1983. In data 26 luglio 2011 il PCTL inviò una lettera sulla riforma del diritto penale sostantivo e procedurale ai Dicasteri della Curia Romana, alle Conferenze episcopali, alle Facoltà e agli Istituti di Diritto Canonico e alle Unioni dei Superiori Maggiori, con allegato un "*textus emendatus*" del Libro VI, del c. 695 del Libro II e dei cc. 1717, 1718 e 1720 del Libro VII²⁷. In detta lettera si dà notizia di una precedente bozza, la prima, di detto progetto, la cui stampa è datata il 19 gennaio 2011²⁸. In entrambi i progetti il testo dei canoni, predisposto in colonne che facilitano lo studio delle modifiche proposte al CIC del 1983, è preceduto da: a) i *praenotanda* del *textus emendatus*, b) alcuni motivi che giustificano la riforma (*Rationes quaedam recognitionem suadentes*) e c) i motivi della riforma dei singoli canoni (*Rationes de singulis canonibus*). Ricevute le numerose osservazioni e suggerimenti allo "Schema luglio 2011" da parte degli organi consultati, una ristretta commissione del PCTL sta procedendo al loro studio e a una nuova stesura del *textus emendatus*, non ancora finita e provvisoria²⁹, che il Presidente del Dicastero ha avuto la gentilezza di mettere a mia disposizione per questo lavoro. Infatti, benché nel nostro Congresso la relazione sul *de iure condendo* spetti precisamente al Cardinale

²⁵ «Consultores, quamvis non ignorent finem huius propositionis ut maior scilicet iustitia assequatur in applicandis poenis, censeant tamen propositionem ipsam esse contra realitatem quae exigit instrumentum agile et expeditum sicut est via administrativa. (...) Inter eos qui approbant applicationem poenarum via administrativa sunt qui censeant supprimi posse clausulam "et probationes de delicto evidentes sint"; ratio est quia in novo Codice erunt normae de procedura administrativa, quae praebent cautiones aequivalentes illis statutis in procedura iudiciaria» (*Communicationes* 9 [1977] 161). Cfr. *ibidem* 162.

²⁶ Cfr. Juan Ignacio Arrieta, "El proyecto de revisión del libro VI del Código de Derecho Canónico", *Anuario de Derecho Canónico* 2 (2013) 211-232.

²⁷ Che chiamerò "Schema luglio 2011".

²⁸ Che chiamerò "Schema gennaio 2011".

²⁹ Che chiamerò "Schema in fieri".



Francesco Coccopalmerio, per l'argomento di questo intervento è molto utile qualche cenno ai testi dei diversi progetti appena citati.

Molto si è scritto sulla peculiare applicazione del principio di legalità penale previsto dal vigente c. 1399 del codice latino³⁰, canone che è conservato dallo "Schema luglio 2011" con una giustificazione sviluppata sulla base dello "Schema gennaio 2011": la legge violata (divina o ecclesiastica, ma non penale *stricto sensu*) atta a giustificare l'imposizione di una sanzione non prevista dalla legge penale deve essere oggettivamente grave secondo la dottrina della Chiesa. Tale gravità può rendere ragionevole prevedere e comprendere la possibilità dell'imposizione di un'adeguata sanzione qualora ciò sia necessario per riparare il danno e lo scandalo provocati da tale violazione³¹. Questa specificità del principio di legalità penale della Chiesa deriva da una lettura non "buonista" (come forse era abituale fino a tempi non lontani) della norma di chiusura dell'ordinamento canonico stabilita dalle ultime parole del Codice di Diritto Canonico: «*prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*» (c. 1752). Perciò Dalla Torre ha segnalato che questa peculiarità canonica del principio di legalità penale riguarda il «cuore della specificità del diritto canonico, sicché una pedissequa applicazione del principio di legalità in questo ambito potrebbe comportare, nel concreto, una intollerabile contraddizione con la natura e le finalità stesse dell'intero ordinamento»³².

Anzi, l'impostazione del principio di legalità penale canonico si allontana da quella sancita dallo «*ius gentium*», più che a motivo della norma del c. 1399, a causa della discrezionalità concessa dal CIC all'autorità di avviare il procedimento penale (giudiziale o amministrativo) e di applicare pene largamente indeterminate a chi è considerato colpevole. Invece, i tre citati progetti di *textus emendatus* del diritto penale e della procedura penale amministrativa, da una parte, rafforzano l'obbligo di

³⁰ Il c. 1399 non «ha parallelo nel CCEO, per coerenza col principio di legalità penale sancito dal can. 1414 § 1 CCEO. Tuttavia, i cann. 1406 § 2 e 1407 § 3 CCEO - inesistenti nel CIC - vengono incontro in qualche modo alle necessità che vorrebbe risolvere il can. 1399 CIC» (Pablo Gefaell, "sub c. 1399", in Juan Ignacio Arrieta [a cura di], *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari. Commentato*, 3^a ed. [Roma: Coletti San Pietro, 2010]).

³¹ «*Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel ecclesiasticae legis externa violatio tunc tantum potest iusta poena puniri cum violatio eiusque gravitas ex ipsa Ecclesiae doctrina clare et certe innotescat proindeque quaedam sanctio rationabiliter praevideri possit et dummodo necessitas urgeat damnum et scandalum reparandi*» ("Schema luglio 2011", c. 1399). A data 1° settembre 2014 i suggerimenti degli organi di consulta a questo canone non sono stati ancora esaminati.

³² Cfr. Giuseppe Dalla Torre, "Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»", cit. in nota 14, vol. 3, 1293-1310.



avviare il processo sempre che ciò sia richiesto dall'esigenza di riparare il danno e lo scandalo provocato dalla condotta delittuosa, malgrado il pentimento del reo. D'altra parte, i progetti di riforma prevedono delle pene adeguatamente determinate alla gravità del delitto, limitando notevolmente la discrezionalità di colui che deve decidere la causa. Ma il compito di esporre questa materia spetta al Cardinale Francesco Coccopalmerio. Segnalo soltanto che il c. 1342 § 1 degli Schemi di gennaio e di luglio 2011 e di quello ultimo ancora *in fieri*³³ richiedono la mera giusta causa affinché sia possibile adoperare la procedura penale amministrativa anziché quella giudiziale, ma sottolineano la necessità di rispettare accuratamente tanto la procedura stabilita, «*praesertim quod attinet ad ius defensionis*», quanto la certezza morale richiesta dal c. 1608 che al § 4 esplicita che il *favor rei*, la presunzione d'innocenza dell'accusato, obbliga chi decide la causa ad assolverlo qualora l'Autorità non raggiunga la certezza morale sulla colpevolezza dell'accusato³⁴. Lo "Schema in fieri", al § 2 del c. 1342, conserva il divieto di imporre pene perpetue in via amministrativa ma riconosce esplicitamente che il Papa può abrogare un tale divieto come, infatti, è avvenuto con la vigente normativa delle Congregazioni per la Dottrina della Fede, per l'Evangelizzazione dei Popoli e per il Clero³⁵. Invece, il medesimo canone degli *Schemi gennaio e luglio 2011* consentiva l'imposizione di pene perpetue in via amministrativa da parte dell'ordinario del luogo quantunque richiedessero per la loro efficacia la "conferma" della Sede Apostolica³⁶. Invero, il c. 1720 § 2 dello "Schema luglio 2011", pur affermando la possibilità dell'imposizione di una pena perpetua in via amministrativa, sembra richiedere un consenso *ad validitatem* diverso da quello previsto al c. 1342 § 2 del medesimo "Schema luglio 2011": dalla conferma della Sede Apostolica si passa a un intervento all'interno della provincia ecclesiastica (del metropolita o, per i decreti di questi, del suffraganeo più antico tra quelli della stessa provincia³⁷). Lo

³³ *Vide supra* nota 29.

³⁴ *Schemi luglio 2011 e in fieri*, c. 1342: «*Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium, admodum servata procedura statuta in can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis atque ad moralem certitudinem in animo eius qui decretum fert ad normam can. 1608. Remedia poenalia et poenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu*». *Vide infra* §8, note 107 e 108.

³⁵ «... nisi aliud a suprema auctoritate caveatur» ("Schema in fieri", c. 1342 § 2).

³⁶ «*Decretum quo irrogatur vel declaratur poena perpetua inhabilitationis vel dimissionis, ut efficax fiat, confirmandum est per decretum ab Apostolica Sede*» ("Schemi gennaio e luglio 2011", c. 1342 § 2).

³⁷ "Schema luglio 2011", c. 1720 § 2: «*Si tamen [Ordinarius] censeat poenam perpetuam infligendam esse, ad validitatem decreti requiritur ut obtineat consensum praeivium Metropolitae*



“Schema in fieri”, quando esaminerà il c. 1720 dello “Schema luglio 2011”, lo dovrà rendere coerente con il mantenimento del divieto di imporre pene perpetue in via amministrativa ristabilito al c. 1342 § 2 dello “Schema in fieri”.

Si potrebbe ipotizzare che la riforma non chiuda alcuna delle porte aperte dal CIC del 1983 all’“amministrativizzazione” della procedura penale. Invece, il c. 1718 § 2, 3° dello “Schema gennaio 2011” e il c. 1718 § 1, 3° dello “Schema luglio 2011” richiedono per poter applicare la procedura penale amministrativa una preliminare certezza sulla forza probatoria degli elementi di accusa³⁸, condizione che era stata esplicitamente respinta dalla Commissione per la riforma del CIC del 1917³⁹, ma presente nel c. 1402 § 2 del Codice delle Chiese Orientali e nei cc. 1933 § 4 e 2186-2194 del CIC del 1917. Invero, questo limite imposto all’“amministrativizzazione” della procedura penale appare poco efficace e, quindi, meramente retorico.

È ben noto che la procedura penale amministrativa regolata dai vigenti cc. 50, 51, 54-56 e 1720 è molto succinta. Invece, la tutela del diritto di difesa richiede la determinazione delle modalità che possano garantire all’accusato la reale conoscenza di tutte le prove e assicurargli l’efficace possibilità di contraddirle con prove da lui proposte. Quindi, per dare un adeguato contenuto al citato obbligo del *textus emendatus* di rispettare accuratamente la procedura stabilita, «*praesertim quod attinet ad ius defensionis*»⁴⁰, il rispettivo canone dello “Schema gennaio 2011” tentava di colmare le numerose lacune della legge senza modificare la numerazione dei nuovi canoni. Il risultato era un lunghissimo c. 1720 in cui era stabilito l’obbligo inderogabile di un avvocato per l’accusato, il diritto di conoscere circostanziatamente i capi di accusa e le relative prove, assieme alla possibilità di contraddirle, ecc. Nel contempo, a tutela della vittima e del bene comune, era prevista la possibilità di applicare le misure cautelari di cui al c. 1722 nel quadro della decisione di avviare il processo penale giudiziale o amministrativo, facoltà presente all’art. 19 delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, ecc.:

aut, si agatur de Metropolitana, antiquioris suffraganei, aut, in ceteris casibus, Ordinarii a Sancta Sede ad hoc deputati; ii omnes causam cognoscere debent cum auxilio duorum consultorum».

³⁸ “Schema gennaio 2011”, c. 1718 § 2, 3°, e “Schema luglio 2011”, c. 1718 § 1, 3°: «*utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium, quam viam tamen inire non debet nisi, consultatione habita de qua in § 3, certitudinem saltem praeliminarem adipiscatur circa vim collectorum elementorum ad accusationem sustinendam, attentis praescriptis can. 1526*».

³⁹ *Vide supra* nota 25.

⁴⁰ *Vide supra* nota 34.



«§ 1. Si Ordinarius censuerit per viam extra iudicium seu administrativam esse procedendum:

1° in ipso decreto de quo in can. 1718, §§ 2 et 3, iuxta cann. 54-56 intimandum, diem statuat quo reus comparere debet, eumque invitet ad advocatum sibi constituendum ac de nominatione peracta ipsum Ordinarium certiozem faciendum tres saltem ante comparitionem dies; quod si reus non providerit, ipse Ordinarius advocatum nominet, qui assistat reo in comparitione et tamdiu maneat in munere quamdiu reus sibi advocatum non constituat;

2° attendat quod advocatorum constitutio atque agendi ratio reguntur praescriptis cann. 1481-1490, congrua congruis referendo;

3° si adiuncta id postulent, providere etiam potest iuxta praescripta can. 1722, servatis in casu servandis; quam decisionem tamen, scandalo aliisve damnis non imminentibus, procrastinare valet usque ad actum comparitionis.

§ 2. In actu comparitionis, coram notario et assistentibus duobus assessoribus de quibus in can. 1718, § 4, Ordinarius:

1° si reus, rite vocatus, comparere neglexerit, iis attentis de quibus in can. 1592, notarium iubeat de declarata absentia scriptis actum redigere et procedat usque ad decretum de quo in § 4, n. 2, hac tamen lege ut si reus postea se siserit ad ius defensionis exercendum, admitti debeat iuxta praescripta can. 1593, servatis in casu servandis;

2° reo comparenti, accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet;

3° si reus per se vel per advocatum id postulaverit, diem statuat ad novam comparitionem, dato spatio temporis quod sufficere videatur ad parandas defensiones ac proponendas probationes, vitatis inutilibus moris.

§ 3. Ad probationum propositionem, admissionem, expletionem ac aestimationem quod attinet:

1° serventur, congrua congruis referendo, praescripta cann. 1526-1586, salva tamen Ordinarii libertate actuum successionem atque terminos ordinandi, audito reo et integro semper iure defensionis;

2° accusatus iure gaudeat, de quo in can. 1725.

§ 4. Comparitionibus necessariis expletis, Ordinarius:

1° probationes et argumenta omnia cum assessoribus intervenientibus accurate perpendat;

2° si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis rationibus in iure et in facto.

§ 5. Adversus decretum definitivum, quod reo intimandum est ad normam cann. 54-56, datur recursus iuxta cann. 1732, 1737, § 1, 1738 et 1739; hic recursus habet effectum suspensivum de quo in can. 1353 et proponendus est intra peremptorium terminum quindecim dierum utilium decurrentium ex die quo



decretum intimatum est; praescripta cann. 1733-1736 et 1737, §§ 2-3, hoc in casu non vigent»⁴¹.

Invece, la successiva versione del c. 1720, quella dello “Schema luglio 2011”, oltre a non prevedere la possibilità dell’applicazione del c. 1722 sin dall’avvio dell’indagine previa, torna all’imprecisa determinazione della procedura amministrativa penale e segnala soltanto qualche generico mezzo per garantire la tutela del diritto di difesa. Di conseguenza, il rinvio al c. 1720 stabilito dal c. 1342 § 1 dello “Schema luglio 2011”, confermato dallo “Schema in fieri”⁴², appena avrebbe senso. Infatti, l’unica precisazione del diritto di difesa degna di nota (ma neanche tanto) rimasta nel c. 1720 dello “Schema luglio 2011” (lo “Schema in fieri” non è ancora arrivato a studiare questo canone) sarebbe quella della concessione all’accusato di dieci giorni per presentare le prove a proprio favore⁴³.

5 - L’equiparazione fra il “giusto processo” e il “processo giudiziale” è assoluta nella Chiesa? Sui “Principi” del 1967 per la riforma del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e l’attuale annunciata riforma del diritto penale sostantivo e processuale

Sotto il profilo formale, i canoni che derivano dalla *Lex Ecclesiae fundamentalis*⁴⁴ sulla protezione dei diritti nella Chiesa non affermano in modo univoco il *diritto al processo giudiziale* per proteggere qualsivoglia

⁴¹ “Schema gennaio 2011”, c. 1720.

⁴² “Schema in fieri”, c. 1342 § 1: «*Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium, admissim seroata procedura statuta in can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis*».

⁴³ “Schema in fieri”, c. 1720: «§ 1. *Si Ordinarius censuerit per viam extra iudicium seu administrativam esse procedendum: 1° accusato imputationes atque probationes notas faciat; 2° det accusato facultatem sese defendendi, statuto etiam tempore utili decem dierum ad probationes exhibendas; 3° probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat. § 2. Peracta quae in § 1 recensentur, si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, Ordinarius decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto. Si tamen censeat poenam perpetuam infligendam esse, ad validitatem decreti requiritur ut obtineat consensum praeivium Metropolitanae aut, si agatur de Metropolitana, antiquioris suffraganei, aut, in ceteris casibus, Ordinarii a Sancta Sede ad hoc deputati; ii omnes causam cognoscere debent cum auxilio duorum consultorum*».

⁴⁴ I canoni sono stati inclusi nei Codici provenienti dal progetto della “Lex Ecclesiae fundamentalis” (cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo [in seguito citata: PCCICR], “Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum Relatione”, c. 21, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969; Daniel Cenalmor, “«Iter» esquemático y fuentes de las obligaciones y derechos de todos los fieles en el CIC 1983 y en el CCEO”, *Fidelium iura* 5 [1995] 77-80; Massimo del Pozzo, “Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?”, *Ius Ecclesiae* 23 [2011] 583-603).



rapporto giuridico con rilevanza ecclesiale⁴⁵. Difatti, il “foro competente” previsto dal § 1 del c. 221 del CIC e dal c. 24 del CCEO («*christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris*») comprende sia la via amministrativa e i ricorsi gerarchici, sia la via giudiziale processuale. Il § 2 assicura il diritto al contraddittorio nel processo giudiziale *stricto sensu*. Comunque, detto processo non è affermato come l’unico modo per infliggere le pene canoniche: «I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge» (§ 3). La dualità procedurale stabilita in questi canoni dei due Codici corrisponde all’esaminato accentrato della potestà amministrativa e giudiziale propria dei titolari degli uffici capitali (*vide supra* § 2).

Il sistema penale del Codice del 1983 è stato profondamente segnato dalle formalità giuridiche e dai modelli di garanzia stabiliti per applicare le pene canoniche, alla stregua del 6° e 7° dei Principi direttivi per la revisione del CIC. Detti principi, secondo Arrieta, adottarono sistemi di protezione e di tutela dei diritti «- in parte presi dalla tradizione canonica della Chiesa, e in parte desunti da altre esperienze giuridiche - talvolta in modo non totalmente rispondente a ciò che era la realtà della Chiesa in tutto il mondo. Le garanzie sono imprescindibili, particolarmente nel sistema penale; occorre, tuttavia, che esse siano bilanciate e consentano anche l’effettiva tutela dell’interesse collettivo. L’esperienza successiva ha dimostrato come alcune delle tecniche adoperate dal Codice a garanzia dei diritti non fossero imprescindibili per assicurare la loro tutela nel modo che la Giustizia esige, e che avrebbero potuto essere sostituite da altre garanzie più consone con la realtà ecclesiale; anzi, dette tecniche rappresentavano, in vari casi, un oggettivo ostacolo, talvolta insuperabile per la scarsità di mezzi, all’effettiva applicazione del sistema penale»⁴⁶.

Nel preparare la documentazione per avviare la menzionata riforma del libro VI⁴⁷, nell’archivio del PCTL fu trovata una lettera scritta il 19 febbraio 1988 dal Card. Ratzinger al Presidente dell’allora Pontificia Commissione per l’Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico

⁴⁵ Per un recente efficace tentativo di armonica concettualizzazione del diritto al giusto processo e del diritto di difesa nel *common law* e nel *civil law*, cfr. Jordi Nieva Fenoll, *Derecho procesal, I. Introducción*, (Madrid - Barcelona - Buenos Aires - São Paulo: Marcial Pons, 2014) 71-97 e 122-188.

⁴⁶ Juan Ignacio Arrieta, “L’influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico”, *La Civiltà Cattolica*, 4 dicembre 2010: http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101204_it.html (versione più breve: *L’Osservatore Romano*, 2 dicembre 2010: http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_it.html).

⁴⁷ *Vide supra* § 4.



in cui dichiarava che il bene dei fedeli richiedeva la possibilità di imporre giuste sanzioni penali, inclusa la dimissione dallo stato clericale, per mezzo di procedure più rapide e semplificate di quelle indicate nel Codice di Diritto Canonico⁴⁸. Una tale impostazione del Card. Ratzinger, *de iure condendo*, non fu accolta dalla Pontificia Commissione che giustificò il suo diniego con «la necessità prioritaria di dare il dovuto seguito alle norme del Codice appena promulgato da parte di coloro che avevano l'autorità e il potere giuridico di farlo»⁴⁹. La richiesta di Ratzinger fu recepita solo parzialmente, *de iure condito*, dal *motu proprio* con cui S. Giovanni Paolo II regolò il processo penale per i delitti riservati alla CDF con il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001. Invece, la proposta del Prefetto della CDF si impose poco dopo la promulgazione di tale *motu proprio*. Infatti, l'"amministrativizzazione" del processo che consente l'inflizione della pena perpetua della dimissione dallo stato clericale in via extragiudiziale fu concessa da S. Giovanni Paolo II alla Congregazione il 7 febbraio 2003, fu ratificata da Benedetto XVI il 6 maggio 2005, appena eletto Papa, e fu incorporata nell'art. 21 § 2 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010⁵⁰. La medesima possibilità, per fattispecie diverse e con un provvedimento papale, è stata concessa alla CEP e alla CPC⁵¹. Una tale modifica del divieto del c. 1342 § 2 d'imporre pene perpetue in via amministrativa gode, a norma del c. 124 § 2, del *favor iuris* di rispettare il diritto al giusto processo. Semmai, il problema sarà quello di dimostrare, da una parte, il carattere non assoluto della proposizione secondo cui nella Chiesa il diritto al giusto processo richiede sempre il processo giudiziale, relativizzando quindi l'interpretazione dei Principi per la riforma del CIC approvati dal Sinodo del 1967. Dall'altra parte, bisognerà continuare a identificare le condizioni richieste dalla "natura delle cose", affinché la via amministrativa possa adempiere il diritto al giusto processo.

Difatti, dall'approfondimento degli elementi essenziali del giusto processo nella Chiesa emerge che la canonistica postconciliare, in particolare coloro che (come me) si sono occupati prioritariamente del sistema per la tutela dei diritti, forse hanno avuto un'accettazione acritica nei confronti dei Principi per la riforma del CIC del 1917 approvati nel 1967 dal primo Sinodo dei Vescovi, come se non potessero essere in qualche

⁴⁸ Juan Ignacio Arrieta, "L'influsso del Cardinal Ratzinger", cit. in nota 46.

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ CDF, "Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle «Normae de gravioribus delictis» riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede", 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 432-434.

⁵¹ *Vide supra* note 2 e 3.



modo contraddetti o, almeno, relativizzati⁵². Per capire l'influsso di detta impostazione dottrinale, non solo sulla *communis opinio doctorum* ma anche sul magistero pontificio, basti ricordare che S. Giovanni Paolo II li chiamò "il decalogo" ai quali il nuovo Codice doveva adeguarsi⁵³.

Il 6° principio enuncia due argomenti: quello della "definizione" dei diritti dei fedeli e quell'altro, logicamente successivo, riguardante i mezzi per "tutelare" efficacemente detti diritti. Il 7° principio, intitolato «*De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*»⁵⁴, è interamente dedicato alle procedure richieste per garantire la tutela dei diritti. A tale proposito è interessante constatare, sia che i Principi 6° e 7° furono approvati dal Sinodo dei Vescovi senza alcun «*non placet*»⁵⁵, sia l'affermazione fatta dal Beato Álvaro del Portillo durante la preparazione dei *Principia*: «la tutela effettiva dei diritti soggettivi richiede necessariamente (...) la via giudiziale, che non deve essere mai negata; nel dubbio si deve presumere che l'azione giudiziale è immediata»⁵⁶.

Il problema è che né il c. 221 del CIC, né il c. 24 del CCEO - canoni di natura "costituzionale" -, né le norme di procedura penale oggetto delle nostre considerazioni recepiscono in modo pieno l'identificazione fra il concetto canonico di diritto al giusto processo e quello di diritto al processo giudiziale, pur affermando la preferenza per la via giudiziale quando essa

⁵² Li ho esaminati in diversi degli studi citati nella nota 4. In particolare, cfr. "Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967" (2000); "Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo" (2006).

⁵³ Cfr. S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 18 gennaio 1990, n. 3, AAS 82 (1990) 872-877.

⁵⁴ Cfr. "Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant", 7 ottobre 1967, cit. in nota 10.

⁵⁵ Cfr. "Recensio modorum propositorum", in PCCICR, "Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant a Pontificia Commissione proposita et primi Generalis Coetus «Synodi Episcoporum» examini subiecta", Typis Polyglottis Vaticanis, 6 novembre 1967, 40; *Communicationes* 1 (1969) 100. Cfr. José Luis Gutiérrez, "La formazione dei Principi per la riforma del «Codex Iuris Canonici»", in Javier Canosa (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, cit. in nota 4, 5-29.

⁵⁶ «*Tutela efectiva iurium subiectivorum necessario postulat (...) via[m] iudicial[em], quae numquam negari debet; in dubio, praesumenda est immediata actio iudicialis*» (Álvaro del Portillo, in PCCICR, "Sintesi dei pareri espressi dai membri del Coetus Centralis sui «Principia generalia directiva» [«Principia directiva generalia pro Codicis Iuris Canonici recognitione»]", 31 gennaio 1967, foglio d'ufficio di 36 pagine dattiloscritte, 24-25 [dall'Archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi]). Cfr. Massimo del Pozzo, "Il pensiero costituzional-canonistico di Álvaro del Portillo", *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 289-309; José Luis Gutiérrez, "Mons. Álvaro del Portillo e la codificazione canonica", *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 265-288.



sia, di fatto, possibile e non diventi, anche nella realtà della prassi canonica, un ostacolo per tutelare il bene comune della Chiesa, bene che include necessariamente la tutela reale del diritto di difesa dell'accusato. Comunque, tale preferenza per la via giudiziale non si riscontra sempre, considerata la piena legittimità della procedura amministrativa purché, come abbiamo indicato e continueremo a considerare, rispetti gli elementi essenziali del diritto di difesa.

6 - Il diritto di difesa come mezzo per conoscere la verità e rendere giustizia: la conoscenza dell'accusa e delle prove contrarie, la possibilità di contrastarle con l'aiuto di un avvocato e l'obbligo di colui che decide di motivare il proprio provvedimento

La disamina della giurisprudenza della Rota Romana sul diritto al giusto processo⁵⁷ dimostra che nell'ordinamento canonico vi è una sostanziale equivalenza, fondata sul diritto naturale, fra il diritto all'equo processo e quello al contraddittorio e al diritto di difesa come mezzi per garantire la giustizia della decisione, cioè essa riflette l'assioma: giusto processo è quello che meglio garantisce il raggiungimento della verità, senza eccessi, né scrupoli patologici⁵⁸. Alla medesima conclusione perviene Giuseppe Dalla Torre: «l'ordinamento canonico non si accontenta mai della mera "verità processuale", dinnanzi alla quale spesso i giudici secolari debbono arrestarsi a tutela del principio di certezza del diritto, ma si propone di perseguire - per quanto umanamente possibile - la "verità vera". In definitiva, è proprio il raggiungimento della "verità vera" che costituisce, al tempo stesso, ragione e obbiettivo del "giusto processo"»⁵⁹. Tale impostazione del giusto processo non richiede in modo univoco il processo giudiziale, bensì la concretizzazione di una procedura atta ad accertare la verità perché assicura alle parti implicate la conoscenza di tutte le prove e la possibilità di contraddirle e perché offre un sostanziale diritto al doppio grado di giurisdizione. Un tale procedimento può essere anche amministrativo. Anzi, una concettualizzazione di esacerbato garantismo,

⁵⁷ Cfr. Joaquín Llobell, "Il diritto al contraddittorio nella giurisprudenza canonica", cit. in nota 4, § 3.

⁵⁸ Per un riferimento comparatistico ad alcune Corti internazionali, cfr. Settimio Carmignani Caridi, "Il diritto di difesa nella giurisprudenza delle Corti europee", in Aa.Vv., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006) 179-238.

⁵⁹ Giuseppe Dalla Torre, "Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»", cit. in nota 14, 1307.



manifestata in un giusto processo fine a se stesso, non di rado comporterà la mortificazione della verità e quindi della giustizia. Perciò, con un sapiente atteggiamento giurisprudenziale, proprio del diritto canonico classico, è stato affermato che «il problema del “giusto processo” attiene precisamente alla realtà dello svolgersi della funzione giudicante, alla concretezza della prassi»⁶⁰. Quindi il processo (giudiziale o amministrativo) sarà giusto se servirà efficacemente a offrire i mezzi idonei a garantire, per quanto possibile, il raggiungimento della verità⁶¹, come di recente ha ricordato Elena Di Bernardo: «solo una decisione che corrisponda alla verità effettiva dei fatti realizza in pieno le istanze della giustizia»⁶².

Vi è un logico e assoluto collegamento fra la verità e il diritto di conoscere tutte le prove e di poter contristarle proponendone altre. Per sottolineare l'importanza del diritto di difesa nell'ordinamento canonico, i decretalisti classici affermavano che esso deve essere concesso persino al diavolo. Il cardinale Ostiense (secolo XIII) riteneva che il rispetto del diritto di difesa del diavolo non potesse consentire eccezioni perché, senza la assolutezza di tale diritto, con altri accusati, «frequentemente sarebbe condannato un innocente»⁶³. È pure molto noto che pochi decenni dopo la scomparsa dell'Ostiense (a. 1271), le costituzioni “Dispendiosam” e “Saepe” del Concilio di Vienne (a. 1311-1312, in Francia, XV concilio ecumenico), accolte nelle decretali di Clemente V, cercarono di rendere più snello il processo canonico. Infatti, la “Dispendiosam” riconosceva la frequentemente eccessiva durata dei processi per l'adempimento dei prescritti formalisti e, quindi, stabiliva la necessità di un processo semplice: «*procedi valeat de cetero simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura*» (Clem 2.1.2, “Dispendiosam”). Per rendere operativa questa norma, la “Saepe” indicava diversi atti processuali che potevano essere omessi, ma sottolineava la necessità di non violare il diritto a conoscere le prove e di contraddirle per garantire il diritto di difesa e tutelare la verità: «*Non sic*

⁶⁰ Ibidem 1296.

⁶¹ Cfr. Péter Erdő, “Il processo canonico penale amministrativo”, cit. in nota 6.

⁶² Elena Di Bernardo, “Modelli processuali e finalità perseguite nell'Istruttoria civile e canonica. Rilievi comparativi”, *Apollinaris* 86 (2013) 38.

⁶³ «*Tanta ergo aequitate iura utuntur quod etiam diabolus non condemnarent iniuste si in iudicio esse posset et eis absurdum videtur quod, actore impugnante, reo defensio legitima denegetur quod sic multoties innocens condemnaretur*» (Henricus de Segusio, Cardinalis Hostiensis, *Summa*, Liber 2, De exceptionibus, § 3 [Lugduni, 1537, ristampa Aalen: Scientia Verlag, 1962] 111r). Per altri testi simili, cfr. Joaquín Llobell, “Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede”, cit. in nota 4, 210-211.



tamen iudex litem abbreviet, quin probationes necessariae et defensiones legitimae admittantur» (Clem 5.11.2, "Saepe")⁶⁴.

Sull'importanza del diritto di difesa e sulle sue principali manifestazioni pratiche è molto noto il discorso di S. Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 1989⁶⁵. Diceva il Papa, fra l'altro: «si può ricavare dal canone 1598, § 1, il seguente principio, che deve guidare tutta l'attività giudiziale della Chiesa: "Ius defensionis semper integrum maneat"» (n. 2).

«Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o "ex officio"» (n. 3).

«Il canone 1598, § 1, dispone perciò che, acquisite le prove, il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale. Si tratta di un diritto sia delle parti sia dei loro avvocati. Il medesimo canone prevede pure una possibile eccezione: nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice può disporre, per evitare pericoli gravissimi, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno, garantendo tuttavia sempre e integralmente il diritto alla difesa. Riguardo alla menzionata possibile eccezione è doveroso osservare che sarebbe uno stravolgimento della norma, nonché un grave errore d'interpretazione, se si facesse della eccezione la norma generale» (n. 6).

Inoltre, l'ultimo discorso alla Rota di S. Giovanni Paolo II fu imperniato sulla verità come fine del processo⁶⁶. Il Papa usava parole forti, rivolte a quanti sono costituiti in autorità e devono prendere decisioni nelle quali il margine di discrezionalità è minimo perché sono molto pregnanti le esigenze di giustizia implicate in una causa, come, ad esempio, in quelle di nullità del matrimonio o penali, senza che tale decisione secondo verità possa essere condizionata dal timore di dispiacere le persone implicate (il coniuge che è convinto della validità o della nullità del proprio matrimonio, la vittima che vuole veder condannato colui che accusa come aggressore anche quando quest'ultimo riesce a dimostrare di non aver commesso il

⁶⁴ Cfr. Antoni Stankiewicz, "La celerità nelle cause di nullità matrimoniale: aspetti operativi", § 1, in Héctor Franceschi - Miguel Á. Ortiz (a cura di), "Ius et matrimonium". *Temi*, cit. in nota 1, 217-224.

⁶⁵ S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 26 gennaio 1989, AAS 81 (1989) 922-927. Per un autorevole commento, cfr. Frans Daneels, "De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam", *Periodica* 79 (1990) 243-266.

⁶⁶ Cfr. S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 29 gennaio 2005, AAS 97 (2005) 164-166.



crimine di cui viene sospettato o, viceversa, il condannato che urla la propria innocenza ma che le prove dimostrano colpevole, ecc.):

«La deontologia del giudice ha *il suo criterio ispiratore nell'amore per la verità*. Egli dunque deve essere innanzitutto convinto che *la verità esiste*. Occorre perciò cercarla con desiderio autentico di conoscerla, malgrado tutti gli inconvenienti che da tale conoscenza possano derivare. Bisogna resistere alla *paura della verità*, che a volte può nascere dal timore di urtare le persone. La verità, che è Cristo stesso (cfr. *Gv* 8, 32 e 36), ci libera da ogni forma di compromesso con le menzogne interessate. Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire è ciò che conta per l'eternità» (n. 5).

L'anno successivo, nella sua prima allocuzione, Benedetto XVI desiderò ritornare al nocciolo di ciò che rende giusto il processo, ovvero essere strumento di verità in tanto in quanto vengono applicati mezzi che servono a raggiungerla, malgrado ciò sia non di rado complesso:

«Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia»⁶⁷.

Sul tema, Giuseppe Dalla Torre fa notare «che la nozione di "giusto processo" ha una certa indeterminatezza di contorni e di contenuti... Le diverse espressioni convergono però sostanzialmente nel sottolineare l'esigenza che l'ascolto delle diverse ragioni delle parti nel processo, da parte di chi deve giudicare, sia ispirato a correttezza, lealtà, equità»⁶⁸. Ora,

⁶⁷ Benedetto XVI, "Discorso alla Rota Romana", 28 gennaio 2006, AAS 98 (2006) 136.

⁶⁸ Giuseppe Dalla Torre, "Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»", cit. in nota 14, 1297-1298.



se nel processo giudiziale penale, il Vescovo diocesano ha la completa disponibilità dell'azione penale (che richiede un particolare *fumus boni iuris* emerso dall'indagine previa o dall'evidenza del delitto) e, nella generalità delle cause, può essere anche il giudice monocratico (c. 1425 § 1, 2°), non sembra che la procedura amministrativa penale possa intaccare di per sé, necessariamente, le garanzie richieste dal diritto al giusto processo, benché, come abbiamo detto più volte, il processo giudiziale con giudici vicari sia da preferire, quando non sia di fatto impossibile, perché garantisce meglio rispetto alla procedura amministrativa l'indipendenza e la terzietà di chi decide la causa.

Non vi è alcun dubbio che i contenuti essenziali del diritto di difesa appartengano al diritto naturale, indipendentemente dalla natura amministrativa o giudiziale della procedura. Pertanto, il diritto a conoscere l'identità del denunciante, l'oggetto preciso della denuncia e le relative prove, e a contraddirle, non può mancare in ogni processo giusto (giudiziale o amministrativo). E ciò, non solo perché è richiesto dal diritto di difesa, ma anche perché, come abbiamo segnalato a più riprese, i detti istituti sono strumenti tanto preziosi quanto necessari per assicurare l'accertamento della verità da parte di chi deve decidere.

Una dimostrazione particolarmente significativa della radicale eseguibilità di detti contenuti è l'invocazione al diritto di difesa in favore di Gesù Cristo fatta da Nicodèmo: «Disse allora Nicodèmo, uno di loro (...): "La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?"» (Gv 7,50-51). L'appello alla "Legge" mosaica non toglie nulla al carattere "naturale" di detto precetto, analogamente a quanto accade con i "dieci comandamenti"⁶⁹. Infatti, «il Decalogo contiene una espressione privilegiata della "legge naturale"»⁷⁰. Le *regulae iuris* delle decretali di Bonifacio VIII si richiamano a tale manifestazione del diritto di difesa: «*in iudiciis non est acceptio personarum habenda*» (VI *reg.iur.* n. 12), riecheggiando l'espressione paolina e petrina in diverse lettere a proposito del giudizio divino: «*Non est enim personarum acceptio apud Deum!*» (Rm 2,11.; cfr. Ef 6,9, Col 3,25, 1 Pt 1,17)⁷¹. È comprensibile quindi che il Beato Álvaro del Portillo, nel preparare i Principi per la riforma del CIC che sarebbero stati approvati dal Sinodo del 1967, considerasse necessario garantire

⁶⁹ Cfr. Es 20,1-17; Dt 5,6-22.

⁷⁰ "Catechismo della Chiesa Cattolica", n. 2070. Cfr. nn. 2071-2073.

⁷¹ Cfr. Joaquín Llobell, "La pubblicazione degli atti, la «conclusio in causa» e la discussione della causa (artt. 229-245)", in Piero Antonio Bonnet e Carlo Gullo (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte terza: la parte dinamica del processo* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2008) 509-558.



pienamente il diritto di difesa dell'accusato, assicurandogli sempre la conoscenza dell'«*accusatoris necnon rationem propter quam accusatur*»⁷². È altrettanto comprensibile che, nella medesima circostanza, Klaus Mörsdorf, assieme ad altri consultori, ritenesse che l'accusato doveva poter conoscere tutte le prove, senza alcuna eccezione⁷³. Comunque, quando, posteriormente, in sede di Commissione codificatrice per la riforma del CIC 1917, fu chiesto che il futuro codice sancisse l'obbligo di manifestare all'imputato l'identità dell'accusante, vi fu una risposta che suscita molte perplessità, tranne in fattispecie davvero molto eccezionali: «la manifestazione del nome dell'accusatore non solo non è necessaria, ma può rivelarsi addirittura nociva»⁷⁴. Perciò, De Paolis ha affermato che «di fatto là dove l'accusato non conosce l'accusatore e non può essere fatto il confronto, esiste un'effettiva mortificazione del diritto alla difesa e quindi anche un rischio per il raggiungimento della verità, rischio che, se esistono motivi validi, si dovrà pur correre, purché vengano usati tutti gli strumenti idonei perché sia ridotto al minimo»⁷⁵.

Quindi, secondo questo autorevole autore, la segretezza di una prova nei confronti dell'accusato può darsi soltanto in presenza di «validi motivi», che dovrebbero essere valutati caso per caso *dal giudice*, come prevede il c. 1598. Questa situazione è riscontrabile, ad esempio, in Spagna dove è prevista la prova resa anonima per decisione del giudice nei confronti di accusati ritenuti molto pericolosi in cause contro narcotrafficienti e terroristi⁷⁶. In Italia, invece, il diritto a conoscere l'identità

⁷² «*Rev.mo del Portillo (...) asseritque magnum esse momentum huius quaestionis, non solum quod attinet ad necessariam tutelam quorundam iurium subiectivorum cuiusmodi sunt in accusati ad cognoscendum nomen accusatoris necnon rationem propter quam accusator, ius sese defendendi, ius cognoscendi rationes quibus sententia innititur, etc.; verum ad vitandas criticas non semper fundamento carentes, quae frequenter adversus ius processuale Ecclesiae admovetur. Postulat etiam Rev.mus del Portillo ut, loco ad hoc apto, manifestetur in concreto convenientia supprimendi suspensionem ex informata conscientia*» (PCCICR, Coetus Centralis Consultorum, "Sessio [II] diebus 4-7 aprilis habita. Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant", 18 aprile 1967, verbale di 35 pagine dattiloscritte 25, dall'Archivio del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

⁷³ «*Ill.mus Mörsdorf existimat iudicem semper communicare debere reo, ne exceptis quidem casibus specialibus, acta et documenta secreta quae adhibeantur tamquam fundamentum sententiae, quia reus iure gaudet ea cognoscendi. (His assentium Exc.mus Schneider, Ill.mus Onclin, Rev.mus del Portillo et alii Consultores)*» ("Consulta", aprile 1967, cit. in nota 72, 25).

⁷⁴ *Communicationes* 12 (1980) 194.

⁷⁵ Velasio De Paolis - Davide Cito, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI* (Roma: Urbaniana University Press, 2000) 245.

⁷⁶ Cfr. "Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales", 23 dicembre 1994; le sentenze del Tribunale Supremo della Spagna, 2ª sezione, 28 gennaio 1995, 6 maggio 1997, 6 ottobre 1997. La norma suscita delle perplessità: cfr. ad esempio,



dell'accusante è affermato dalla Costituzione⁷⁷, per cui la tutela dei collaboratori di giustizia (sui delitti di tipo mafioso, terroristico-eversivo ed equiparati) segue altre vie⁷⁸.

Invece, l'art. 24 § 1 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, stabilisce che «Nelle cause per i delitti [contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede], il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso». Il § 2 osserva prudentemente che, in tale fattispecie, per compensare tale affievolimento del diritto di difesa dell'accusato, «lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante». Il § 3 offre la giustificazione della possibilità della segretezza circa l'identità del denunciante: «Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale». Questo abbinamento fra segretezza e tutela del sigillo sacramentale è classico nelle norme ormai abrogate sulla sollecitazione *ad turpia* nell'ambito della confessione⁷⁹. Non vi è alcun dubbio che bisogna essere molto prudenti per non mettere l'accusato in occasione di violare tale sigillo; tuttavia, la manifestazione del nome del denunciante, mentre garantisce il diritto di difesa, non richiede di dover far ricorso agli eventuali fatti avvenuti in confessione e, quindi, non dovrebbe di per sé mettere in pericolo la violazione del sigillo sacramentale. L'accusato potrebbe, ad esempio, dimostrare l'ostilità del denunciante nei suoi confronti o che, nel momento in cui, secondo l'accusante, sarebbe avvenuta la sollecitazione, egli si trovava altrove... La consapevolezza di

Manuel Ortells Ramos, "Notas sobre la protección de peritos y testigos en el proceso penal español", in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte* (Castellón: Ed. Diputación de Castellón, 1999) 713-720.

⁷⁷ Cfr. art. 111, comma 4 e 5 nel testo vigente, introdotto dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

⁷⁸ Cfr. Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito con la Legge 15 marzo 1991, n. 82; Decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; Decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 687; Legge 13 febbraio 2001, n. 45.

⁷⁹ «*Ne sigillum sacramentale quomodolibet violetur*» (S.S. Congregatio Sancti Officii [Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio], "Instructio «Crimen sollicitationis» de modo procedendi in causis sollicitationis", 16 marzo 1962, art. 52, in <http://www.bishop-accountability.org/downloads/crimenlatinfull.PDF>, versione inglese in http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html, in seguito citata: istr. "Crimen sollicitationis" [1922/1962]). Tale norma è identica a quella precedente del 9 giugno 1922 e simile a quelle del 1866, 1890 e 1897 (cfr. Ioannis Ortega Uhink, *De delicto sollicitationis. Evolutio historica, documenta, commentarius* [Washington: Catholic University of America Press, 1954] 202, nota 39).



questo affievolimento del diritto di difesa da parte del *modus procedendi* della CDF portò Pio XII ad affermare, a mo' di giustificazione: «Fra (...) le materie (...) proprie del tribunale della Suprema S. Congregazione del Sant'Offizio (...) è indispensabile (...) che siano assicurate tutte le garanzie essenziali per un giusto ed equo giudizio: contestazione delle accuse all'imputato, con facoltà d'imputarle o di indicare quanto stimi utile a sua discolta; libera difesa sia personale, sia col ministero di un avvocato d'ufficio ovvero scelto dall'accusato; piena oggettività e coscienza dei giudici. Ora tutti questi requisiti trovano la loro attuazione nel tribunale del Sant'Offizio»⁸⁰.

A favore della non manifestazione all'imputato del nome dell'accusante possono essere invocati motivi di delicatezza e di carità cristiana, per evitare un'ulteriore sofferenza a chi ha già molto patito, perché è stato vittima di un delitto terribile. Tuttavia, non possiamo lasciarci trascinare dal comprensibile desiderio di evitare il dolore. Il processo, in particolare quello penale, implica una situazione traumatica e dolorosa che bisogna saper accettare. Sul tema, S. Giovanni Paolo II ha segnalato che «una persona deve avere il coraggio di prendere la propria responsabilità per ciò che dice e non può aver paura, se ha davvero detto la verità»⁸¹. Comunque è necessario riconoscere che questo affievolimento del diritto di difesa, permesso dalle vigenti "Normae de delictis CDF reservatis", è indipendente dal fatto che si segua la via amministrativa o quella giudiziale, essendo applicabile a entrambe.

Dinanzi a eventuali abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici nell'ambito del sacramento della penitenza, qualora il presunto penitente renda noto tale abuso, non può esserci violazione del sigillo sacramentale da parte né del penitente né di chi riceva detta notizia o da chi la usi per avviare la procedura penale. Mantenere il segreto sull'identità dell'accusante nei confronti dell'accusato non appare giustificato nel contesto della trasparenza con la quale è impostata la repressione degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici. Detta trasparenza è manifestata, ad esempio, dall'art. 7 della *Charter for the Protection of Children and Young People, Revised Edition*, 16 giugno 2011: «Le diocesi/eparchie devono mostrare apertura ed essere trasparenti nella loro comunicazione con il pubblico riguardo all'abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici entro i limiti del rispetto della *privacy* e della fama degli individui implicati. Questa impostazione deve

⁸⁰ Pio XII, "Discorso alla Rota Romana", 6 ottobre 1946, n. 3, AAS 38 (1946) 391-397.

⁸¹ S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 26 gennaio 1989, cit. in nota 65, n. 8.



essere osservata specialmente nell'offrire l'adeguata informazione alla comunità parrocchiale e alle altre comunità ecclesiali direttamente coinvolte nell'abuso sessuale di un minore»⁸².

Per quanto riguarda la presenza dell'avvocato (d'ufficio o di fiducia) dell'accusato, l'obbligo è assoluto nel processo penale giudiziale (cfr. cc. 1481 § 2 e 1723), a differenza del processo di nullità del matrimonio (cfr. c. 1481 § 3). L'evidente collegamento del diritto all'assistenza di un avvocato con il diritto di difesa comporta che anche nella procedura amministrativa, a prescindere dalla sua natura penale, vi sia tale diritto (non l'obbligo) almeno in quelle fattispecie in cui vi sia la contestazione del provvedimento dell'Autorità (cfr. c. 1738; PB art. 183⁸³; *Regolamento Generale della Curia Romana*, art. 138⁸⁴). Tuttavia, il c. 1720 sul procedimento penale amministrativo, nella sua estrema brevità, non prevede detta garanzia benché faccia un esplicito riferimento al diritto di difesa (cfr. c. 1720, 1°). Considerata l'importanza di detto istituto, la riforma di questo canone non dovrebbe omettere di affermare il diritto all'assistenza di un avvocato di fiducia e la possibilità, proposta da De Paolis, che qualora l'accusato non lo richieda, l'Ordinario possa suggerire o addirittura, secondo me, imporre tale assistenza (CIC cc. 1481 § 2 e 1723) sempre che ritenga che la presenza dell'avvocato sia un aiuto efficace per accertare la verità⁸⁵. Considerate le poliedriche specificità della Chiesa universale, il nuovo c. 1720 potrebbe limitarsi a prescrivere quanto testé proposto, senza imporre in modo assoluto l'intervento di un patrono, come, invece, stabiliva il citato c. 1720 § 1, 1° e 2° dello "Schema gennaio 2011" del *textus emendatus*⁸⁶. Le "Normae

⁸² «Dioceses/eparchies are to be open and transparent in communicating with the public about sexual abuse of minors by clergy within the confines of respect for the privacy and the reputation of the individuals involved. This is especially so with regard to informing parish and other church communities directly affected by the sexual abuse of a minor» ("Charter for the Protection of Children and Young People, Revised Edition", 16 giugno 2011, art. 7, in <http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/upload/Charter-for-the-Protection-of-Children-and-Young-People-revised-2011.pdf>, 27 agosto 2014).

⁸³ Cfr. S. Giovanni Paolo II, cost. ap. "Pastor bonus" ed "Adnexa", 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-934, in seguito citata PB.

⁸⁴ Cfr. Segreteria di Stato, "Rescriptum ex audientia SS.mi «Il 4 febbraio», quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur" ("Regolamento Generale della Curia Romana"), 30 aprile 1999, AAS 91 (1999) 629-699, testo aggiornato dall'ULSA con le modifiche fino a quella del 28 novembre 2011, in *ULSA Bollettino*, 19 (2011): http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b19_7_it.html, in seguito citato: RGCR.

⁸⁵ Cfr. Velasio de Paolis, "Il processo penale amministrativo", in Zbigniew Suchecki (a cura di), *Il processo penale canonico*, 2ª ed. (Roma: Pontificia Università Lateranense, Ed. Mursia, 2003) 220.

⁸⁶ *Vide supra* nota 41.



de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, fanno proprio il disposto di entrambi i codici secondo cui la presenza dell’avvocato è necessaria nel processo giudiziale (cfr. art. 13). Invece, qualora si segua la procedura amministrativa (cfr. art. 21 § 2), il rinvio al c. 1720 (e all’analogo CCEO c. 1486) pone il problema della lacuna di legge testé accennata. Comunque, è da ritenere che il c. 18 del CIC imponga di mantenere nella procedura amministrativa, sostitutiva di quella giudiziale, il necessario intervento dell’avvocato. Invero, un tale diritto in materia penale non era stato affievolito nemmeno dalla citata istr. “Crimen sollicitationis” [1922/1962]⁸⁷.

La necessità di rispettare tutte queste manifestazioni del diritto di difesa anche nella procedura penale amministrativa non potrebbe essere considerata garantismo formalista. Infatti, il rispetto del diritto di difesa, senza attenuanti, è garantito dalle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, anche quando è stata adottata la via amministrativa (cfr. art. 21 § 2, 2°).

7 - L’identità sostanziale fra colui che promuove l’azione penale e colui che decide la causa in prima istanza nella procedura penale canonica e il rispetto del diritto di difesa delle vittime, della comunità e dell’accusato. Sul Promotore di giustizia

Come abbiamo segnalato (*vide supra* § 2), il Vescovo diocesano non può essere “espropriato” dal Papa della sua potestà giudiziale nei confronti dei propri fedeli. Infatti, mentre il c. 1419 § 2 vieta al Vescovo diocesano di giudicare in una causa riguardante i diritti o i beni temporali di una persona giuridica da lui stesso rappresentata, il § 1 riconosce, in prima istanza, la potestà giudiziale del Vescovo «per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto», potestà che può esercitare personalmente, benché sia tenuto a erigere un tribunale vicario (cfr. cc. 1420 e 1421). Vale a dire, al Vescovo diocesano⁸⁸, in quanto titolare della potestà esecutiva e dell’azione penale, spetta avviare l’indagine previa (cfr. cc. 1717-1719) alla fine della quale dovrà decidere se archiviare la causa per mancanza di *fumus boni iuris* della *notitia seu denuntiatio criminis* (tranne se si tratta di un delitto riservato alla CDF in cui il Vescovo diocesano è obbligato a inviare sempre

⁸⁷ Cfr. artt. 7, 13, 55, Formule “P” n. 2, “R”, “S”: *vide supra* nota 79.

⁸⁸ È evidente, come segnalava Erdö (*vide supra* nota 6), che il vicario generale ed episcopale (cfr. c. 134 § 1) non avvieranno una procedura penale senza il previo assenso del Vescovo diocesano.



alla Congregazione il risultato dell'indagine previa⁸⁹) o, invece, «se si debba ricorrere al processo giudiziale, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale» (c. 1718 § 1, 3°)⁹⁰. Qualora sia adoperato il processo giudiziale, l'Ordinario del luogo dovrà trasmettere gli atti dell'indagine al promotore di giustizia affinché presenti al giudice il libello di accusa (cfr. c. 1721 § 1), fermo restando che il medesimo Vescovo può essere giudice nella stessa causa, a norma del c. 1419. Invece, il Vescovo, benché sia anche il legislatore della propria diocesi, dovrà applicare necessariamente la legge pontificia sul processo giudiziale e sulla procedura amministrativa, a motivo della quasi totale centralizzazione normativa in materia processuale imposta dal Papa (cfr. cc. 87 § 1 e 1402).

L'ambito penale è quello in cui il rispetto del diritto di tutti i titolari dei beni implicati al giusto processo è particolarmente importante e complicato. Infatti, la riparazione del danno recato alla vittima - soprattutto quando è particolarmente vulnerabile (o comunque indifesa) per le particolari condizioni oggettive e/o soggettive in cui versa - richiede spesso che il colpevole riceva un'adeguata punizione. Ciò è anche richiesto dalla comunità non come vendetta, bensì come modo di manifestare la gravità del delitto e come prevenzione di futuri reati. Tuttavia, questi "giusti diritti" devono essere armonizzati necessariamente con il diritto (altrettanto divino perché naturale) dell'accusato a difendersi. Comunque, tale diritto di difesa è percepito dal senso comune come ingiusto qualora sia fondato prevalentemente su argomenti procedurali di natura meramente formale che non possono mettere in forse la colpevolezza sostanziale dell'accusato. Il problema è l'equilibrio per proteggere efficacemente entrambi i diritti. Un tale compito spetta al legislatore che deve tutelare la realizzazione di detti diritti con giuste norme penali e di procedura.

Un esempio del Nuovo Testamento può servire per illustrare quanto stiamo considerando. Paolo, con una potestà ricevuta da Cristo, ordina al Vescovo e giudice naturale della Chiesa di Efeso, Timoteo: «Non accettare accuse contro un presbitero senza la deposizione di due o tre testimoni. Quelli poi che risultino colpevoli riprendili alla presenza di tutti, perché anche gli altri ne abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non far

⁸⁹ Cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 16; *vide infra* § 11.2.

⁹⁰ Cfr. Damián G. Astigueta, "L'indagine previa", in Andrea D'Auria - Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF*, cit. in nota 2, 79-108; Francisco Javier Ramos, "La investigación previa en el Código de Derecho Canónico (cc. 1717-1719, CIC)", in *Studi in onore di Antoni Stankiewicz*, cit. in nota 14, vol. 4, 2109-2134; Anzelm Szuromi, "Le particolarità dell'indagine previa nel processo penale canonico", in *Studi in onore di Antoni Stankiewicz*, cit. in nota 14, vol. 4, 2135-2143.



mai nulla per favoritismo» (1 Tm 5, 19-21)⁹¹. Questo brano - la cui valenza giuridica *stricto sensu* è evidente - manifesta che presupposto della giusta decisione penale è il rispetto del diritto di difesa dell'accusato, ma anche quello della vittima e della comunità, mediante il contraddittorio processuale fra l'accusante e l'accusato. L'osservanza di detto contraddittorio è il modo di poter giungere con certezza morale alla conoscenza della verità. La norma paolina ha pure evidente incidenza sulla necessità di una adeguata motivazione della decisione⁹². La *Lettera a Timoteo* prevede inoltre la pubblicità del provvedimento penale, qualora sia stato provocato scandalo ai fedeli e tale divulgazione sia richiesta per riparare il danno (cfr. CIC c. 1341). Infine, quantunque l'identificazione dei disposti processuali contenuti nel testo possa proseguire, Paolo dà una disposizione fondamentale riguardante l'indipendenza del Vescovo nei confronti sia dei denunciati-accusatori, sia dell'accusato, giacché la parzialità e il favoritismo del Vescovo possono riguardare gli uni o l'altro: «Ti scongiuro ... di osservare queste norme con imparzialità [*"sine praeiudicio"* nella Neovulgata] e di non far mai nulla per favoritismo».

Appare evidente che le summenzionate disposizioni riguardanti il diritto di difesa appartengono al diritto canonico perché contenute nella rivelazione soprannaturale. Infatti, Paolo non lascia spazio per distinguere circa l'obbligatorietà *ex diritto* divino di dette norme: «Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti ...». Ma, innanzitutto, detti disposti fanno parte del diritto della Chiesa perché sono richiesti dal rispetto della natura delle cose (della procedura penale) e, quindi, sono necessari per l'adempimento di questo ambito della missione della Chiesa *in terra: ad intra* (la «*salus animarum*») e *ad extra*: essere «*speculum iustitiae*» per gli ordinamenti degli Stati⁹³.

⁹¹ Per altri testi biblici sul processo, cfr. il nostro "Pubblico e privato", cit. in nota 4.

⁹² Sulla «canonicità» dell'obbligo di motivare la sentenza, cfr. Joaquín Llobell, *Historia de la motivación de la sentencia canónica* (Zaragoza: Ed. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1985) 103-177; Id., "Motivación de la sentencia", in Javier Otaduy et al. (Eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico* (Pamplona: Ed. Aranzadi, 2012) vol. 5, 477-483.

⁹³ Cfr. Pio XII, "Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali", 3 ottobre 1953, cit. in nota 11: il diritto canonico «*speculum iustitiae*» in n. V, 4, 743; Pio XII, "Nuntia iis qui interfuerunt VI Conventui nationali Sodalium Consociationis ex iuris peritis catholicis Italiae", 5 dicembre 1954 e 5 febbraio 1955, AAS 47 (1955) 60-85: 5 dicembre 1954: 60-71, 5 febbraio 1955: 72-85 («*speculum iustitiae*»: 66, 81). Il Santo Padre era malato e inviò la prima parte del Discorso, suddivisa in due titoli (I°: 60-63 e II°: 63-71), affinché fosse letta al Convegno dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, Roma, 5-7 dicembre 1954. Successivamente, il 5 febbraio 1955, inviò la seconda parte del Discorso che inizia col titolo III° (72-85): cfr. *Quaderni di Iustitia* 6 (Roma: Ed. Studium, 1955) 8. Ancora sulla Chiesa



Comunque, nella procedura amministrativa il contraddittorio ha delle peculiarità a causa dell'assenza del Promotore di giustizia e il cumulo nel Vescovo diocesano della titolarità dell'azione penale e della potestà decisoria. Per promuovere l'imparzialità dell'organo decidente, oltre alla costituzione del tribunale (possibilmente vicario), sarebbe molto utile la presenza del promotore di giustizia nella procedura amministrativa, essendo assolutamente necessaria, *ad validitatem*, nel processo giudiziale (cfr. cc. 1430, 1721, 1724, 1727 § 2). La natura dell'intervento sarebbe diversa: come parte attrice nel processo giudiziale e a tutela del bene pubblico *pro rei veritate* (cfr. c. 1430) ma comunque accusante, nella procedura amministrativa, in modo per certi versi analogo alla mansione del promotore di giustizia presso la Segnatura Apostolica⁹⁴. Tuttavia, come segnala Scicluna, il promotore di giustizia è il «grande assente nella procedura [amministrativa] secondo il CIC», mentre il c. 1486, 2° del CCEO, almeno, «prospetta una procedura orale per la fase "dibattimentale" tra il Gerarca o il suo Delegato e l'accusato alla presenza del promotore di giustizia (...) ed il notaio»⁹⁵. Anzi, l'ufficio di promotore di giustizia fu soppresso dall'organico della CDF, come risulta dagli "Annuari Pontifici", dall'anno 1996 al 2002⁹⁶. Solo nell'"Annuario Pontificio" del 2003 (cfr. p. 1081), in seguito alla promulgazione e applicazione del m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", detto ufficio risulta essere stato ripristinato. Infatti, il Promotore di giustizia della CDF era previsto dal RGCR del 1992 (cfr. art. 5 § 2), ma scomparve da quello promulgato nel 1999 (cfr. art. 5 § 2), essendo stato inserito di nuovo, sempre all'art. 5 § 2⁹⁷.

«*speculum iustitiae*» per gli Stati, cfr. San Paolo VI, "Discorso nella 142ª Congregazione Generale del Concilio Vaticano II, in seguito al Discorso all'Assemblea dell'ONU del 4 ottobre 1965", 5 ottobre 1965, in *Enchiridion Vaticanum*, 13ª ed. (Bologna: Ed. Dehoniane, 1985) vol. 1, nn. 403*-407*; S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 17 febbraio 1979, n. 1, AAS 71 (1979) 422-427; Id., "Discorso alla Rota Romana", 26 gennaio 1989, n. 10, AAS 81 (1989) 922-927; Id., "Discorso alla Rota Romana", 29 gennaio 1993, n. 7, AAS 85 (1993) 1256-1260.

⁹⁴ Cfr. Benedetto XVI, m.p. "«Antiqua ordinatione», quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae "lex propria" promulgatur", 21 giugno 2008 (in seguito citata: Lp SAp 2008), art. 7 §§ 1 e 2, AAS 100 (2008) 513-538.

⁹⁵ Charles J. Scicluna, "Delicta graviora: ius processuale", in Andrea D'Auria - Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF*, cit. in nota 2, § 5.3.2, 123. Lo stesso testo in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit. in nota 2, 79-94.

⁹⁶ Cfr. *Annuario Pontificio*, 1996, 1173; *Annuario Pontificio*, 1997, 1171; *Annuario Pontificio*, 1998, 1181; *Annuario Pontificio*, 1999, 1179; *Annuario Pontificio*, 2000, 1245; *Annuario Pontificio*, 2001, 1001; *Annuario Pontificio*, 2002, 999.

⁹⁷ «Il testo del RGCR (...) è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche a esso apportate (...) dalla Disposizione del Segretario di Stato Prot. N.



8 - La conoscenza dei parametri del provvedimento giusto da parte di colui che deve decidere una causa e la necessità della certezza morale per la decisione di condanna in via amministrativa

In ogni modo, a nessun canonista sfuggono le molteplici difficoltà che scaturiscono da questo impianto normativo per servire efficacemente la verità e la giustizia⁹⁸. Forse quella principale è la scarsità di persone preparate⁹⁹, essendo la «prudenza decisoria» (la quale richiede un minimo di perizia teorica e pratica) presupposto dell'esercizio della relativa potestà, come segnalava S. Tommaso d'Aquino¹⁰⁰ e una nota decretale di Alessandro III, la "Ex literis": «le cause matrimoniali non devono essere trattate da chiunque, bensì da giudici discreti che, oltre ad avere la potestà giudiziale, non ignorino le prescrizioni dei canoni»¹⁰¹. Difatti, la dottrina decretalista aveva ben compreso la "specificità" del diritto canonico nei confronti sia di quello civile sia di quell'impostazione che vorrebbe assolutizzare le esigenze teologiche, in una sorta di "monofisismo" soprannaturale¹⁰² a scapito delle esigenze provenienti dal diritto naturale che richiedono la conoscenza teorica e pratica del diritto della Chiesa e che

64.514/P del 18 ottobre 2007 (art. 5) (...): ULSA, *Bollettino* n. 19 (periodo 1 gennaio 2011/31 dicembre 2011), in http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b19_7_it.html (30 ottobre 2012).

⁹⁸ Cfr. Gaetano Lo Castro, "Il mistero del processo e il giudizio", *Quaderni dello Studio Rotale* 11 (2001) 63-80, e in Gaetano Lo Castro, *Il mistero del diritto*, vol. 3, *L'uomo, il diritto, la giustizia* (Torino: Ed. G. Giappichelli, 2012) 223-250.

⁹⁹ Cfr. Frans Daneels, "De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia", in Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, «*Ius in vita et in missione Ecclesiae*». *Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici*, in *Civitate Vaticana celebrati diebus 19-24 aprilis 1993* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1994) 184-188; Carmelo de Diego-Lora, "El derecho fundamental de los fieles a una justicia técnica letrada en la Iglesia", *Fidelium iura* 3 (1993) 265-280; Zenon Grocholewski, "Cause matrimoniali e «modus agendi» dei tribunali", in «*Ius in vita et in missione Ecclesiae*», cit. in questa stessa nota 947-965; Id., "Pregi e difetti nell'attuale amministrazione della giustizia nella Chiesa", in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997) 167-175.

¹⁰⁰ Cfr., ad esempio, *Summa theologiae*, 2-2, q. 60, art. 1, ad 2.

¹⁰¹ «*Non sunt causae matrimonii tractandae per quoslibet, sed per iudices discretos, qui potestatem habeant iudicandi, et statuta canonum super his non ignorent*» (Alessandro III, "Ex literis", X.4.14.1).

¹⁰² *Vide supra* nota 10.



esigono dall’Autorità decidente una preparazione del tutto simile a quella richiesta per i giudici¹⁰³. Ed è precisamente il convincimento dell’esistenza di gravi difficoltà nell’attuare in molte Chiese particolari il sistema giudiziale di tutela dei diritti del singolo fedele e della comunità ecclesiale il motivo che ha portato non pochi Vescovi diocesani, i responsabili delle Congregazioni romane competenti e il Santo Padre a promuovere le procedure che stiamo considerando in favore delle Chiese particolari e, quindi, della Chiesa universale.

La legislazione canonica stabilisce che, nelle cause di pubblico interesse quali sono le penali, alla confessione giudiziale di una parte non si può attribuire valore di piena prova a meno che non sussistano altri elementi che la avvalorino in modo definitivo, cioè a meno che chi decide non sia giunto, con prove congruenti con la confessione dell’accusato, alla certezza morale sulla legittimità della condanna del reo confesso¹⁰⁴. Infatti, la giustizia della decisione è fondata sul libero convincimento dell’autore del provvedimento di essere giunto, o meno, alla conoscenza della verità con certezza morale. È ben noto che il concetto di certezza morale sancito dal vigente c. 1608 è identico al c. 1869 del CIC del 1917, nonostante Pio XII

¹⁰³ Vale la pena citare per esteso un brano dell’Ostiense, commentando il termine «discretos» del capitolo “Ex literis” (X.4.14.1): «“Discretos”: non in theologia, non in iure civili, sed in lege canonica de qua sequitur. Dico hanc litteram aperte esse contra quosdam theologos dicentes quod Ecclesia Dei posset regi per puram et solam theologiam, quibus respondeo quod non sufficit theologia, civilis et canonica simul iunctae, immo tota dies novis emergentibus nova iura condi oportet (...). In iudice duo requiri: potestatem et scientiam, et tunc habebit utraque clavem. Si vero primum deficiat, non valet quod agitur, quia etsi valeat sententia lata ab episcopo canones ignorante, non tamen valet lata a magistro canonum potestate carente. Peccat tamen episcopus ignorans canones, si sine consilio haec faciat: ergo aut deleget scienti vel exercitato, aut consulat peritiores. (...) Et licet sit peritus, habeat suorum canonicorum consilium et aliorum peritorum (...). Quid si committat idiotae, valebit sententia, dummodo alias rite sit lata; sed qui commisit scienter, puniendus est (...). Igitur qui sententiat, aut habet scientiam et potestatem, et sic bonum aut neutrum habet. Aut neque scientiam, neque potestatem et tunc duobus modis sententia deficit. Aut habet scientiam, sed non potestatem, et tunc sententia a non suo iudice lata non tenet, aut potestatem habet, sed non scientiam, et tunc valet, ut est dictu sed etiam requiritur in iudice specialiter aliud corrigere» (Henricus de Segusio, Cardinal Hostiensis, *In Quartum Decretalium Librum commentaria* [Venetiis: Apud Iuntas, 1581] X.4.14.1, “Ex literis” 27r-27vo). Cfr. *Decretales Domini Gregorii Papae IX, suae integritati, una cum glossis restitutae, Gregorii XIII Pontificis Maximi iussu editae* (Romae: In aedibus Populi Romani, 1582) X.1.36.11, “Ex parte tua”, col. 453, Glossa ‘D’, § *Sacramentum*; X.1.41.9, “Causa restitutionis”, col. 501, Glossa ‘G’, § *In matrimoniali*; Gratia Aretinus, *Summa de iudiciario ordine*, Pars 1, tit. 1, De iudiciis (Göttingen: Ed. Friedrich Christian Bergmann, 1842, ristampa Aalen: Scientia Verlag, 1965) 320; Ioannes Andreas, *In Quinque Decretalium Libros novella commentaria*, X.4.14.1, “Ex literis” (Venetiis: Apud Franciscum Senensem, 1581, ristampa Torino: Bottega d’Erasmus, 1963) 42vo-43vo.

¹⁰⁴ Cfr. c. 1536 del CIC del 1983 e c. 1751 del CIC del 1917.



dedicasse diversi discorsi alla Rota Romana, in particolare quello del 1942, a precisare detto concetto, e S. Giovanni Paolo II lo riproponeva nel discorso alla Rota Romana del 1980, mentre erano in corso i lavori del nuovo CIC: «Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza morale (...). Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza. Di conseguenza a nessun giudice è lecito pronunciare una sentenza a favore della nullità di un matrimonio [o di condanna dell'accusato], se non ha acquisito prima la certezza morale sull'esistenza della medesima nullità [o sulla giustizia della condanna]. Non basta la sola probabilità per decidere una causa» a favore della nullità del matrimonio o di condanna dell'accusato¹⁰⁵.

È anche noto che il concetto di certezza morale fu parzialmente affievolito nell'identificarlo con quell'altro, diverso, di "certezza prevalente" da parte delle Norme processuali degli Stati Uniti d'America per le cause di nullità del matrimonio del 1970¹⁰⁶. La *Dignitas connubii* nell'art. 247 § 2 ha rilevato tale errore tentando di correggerlo: «*Ad certitudinem autem moralem iure necessariam, non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidem prudens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur*».

¹⁰⁵ Pio XII, "Discorso alla Rota Romana", 1 ottobre 1942, AAS 34 (1942) 338-343; S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 4 febbraio 1980, n. 6, AAS 72 (1980) 172-178. Cfr. Joaquín Llobell, "Moral Certainty in the Canonical Marriage Process", «*Forum*». *A Review of Canon Law and Jurisprudence* 8 (1997) 303-363; Id., "La certezza morale nel processo canonico", *Il Diritto Ecclesiastico* 109/1 (1998) 758-802; Id., "La genesi dei disposti normativi sul valore probatorio delle dichiarazioni delle parti: il raggiungimento del principio della libera valutazione delle prove", *Fidelium iura* 12 (2002) 139-177; Id., "La confesión judicial de los cónyuges en la Instr. «Dignitas connubii»", in Roberto Mazzola e Ilaria Zuanazzi (a cura di), «*Aequitas sive Deus*». *Studi in onore di Rinaldo Bertolino* (Torino: Ed. Giappichelli, 2011), vol. 1, 294-310.

¹⁰⁶ «*Iudex edicet sententiam secundum certitudinem moralem haustam ex praevalenti momento probationum, quibus competit valor agnitus in iurisprudencia et in iure*»: «*The judge will render his decision according to moral certitude generated by the prevailing weight of that evidence having a recognized value in law and jurisprudence*» (Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, "Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septentrionalis", 28 aprile 1970, n. 21, in Ignatius Gordon - Zenon Grochowski, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 1 [Romae: Pontificia Università Gregoriana, 1977] nn. 1380-1428).



Scicluna segnala che per la decisione extra-giudiziale di condanna, in ambito locale e presso la CDF, è richiesta la stessa certezza morale che in via giudiziale. Tale richiesta non scaturisce meramente dalla prassi o dalla giurisprudenza della CDF, bensì dal principio processuale della presunzione d'innocenza dell'accusato, il *favor rei*, che è immediatamente collegato con il diritto naturale. Comunque, come precisa anche Scicluna, il *favor veritatis* e il rispetto della giustizia da parte della decisione assolutoria hanno portato, sia nell'ordinamento canonico che in quelli civili, a distinguere fra diverse formule assolutorie¹⁰⁷:

a) Decisione assolutoria quando l'autore del provvedimento è giunto alla certezza morale dell'innocenza dell'accusato. Il c. 1726 del CIC del 1983 impone in questi casi l'obbligo di pronunciare sentenza assolutoria con formula piena.

b) Decisione di proscioglimento dell'accusato quando si giunge a un dubbio invincibile sulla sua colpevolezza per insufficienza di prove. In questa fattispecie il c. 1608 § 4 del CIC del 1983 obbliga a "dimettere prosciolti l'accusato" («*conventum absolutum dimittat*»). Al riguardo, Scicluna segnala un errore riscontrabile nella prassi di qualche Tribunale: detta *dimissio* talvolta è confusa con la pena della dimissione dallo stato clericale¹⁰⁸. Gli ordinamenti civili prevedono altre fattispecie di proscioglimento senza formula piena che rendono il provvedimento assolutorio più rispettoso della verità e, quindi, più giusto¹⁰⁹.

¹⁰⁷ «(...) *iudex, pro conscientia ex actis et probatis sibi efformata (can. 1869), definitivam sive condemnatoriam, si certus de crimine; sive absolutoriam, si certus de innocentia; sive dimissoriam, si ex defectu probationum invincibiliter dubius, sententiam pronuntiabit*» (istr. "Crimen sollicitationis" [1922/1962], cit. in nota 79, art. 56).

¹⁰⁸ Cfr. Charles J. Scicluna, "Delicta graviora: ius processuale", cit. in nota 95, § 5, 118, § 5.3.3, 123.

¹⁰⁹ Ad esempio, Italia, "Codice di procedura penale", promulgato il 22 settembre 1988, art. 530, Sentenza di proscioglimento: «1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza».



9 - La frequente precaria stabilità dell'ufficio di giudice e la possibilità della delega "ad casum" come manifestazione dell'"amministrativizzazione" del sistema

Un mezzo tipico per proteggere efficacemente l'imparzialità del giudice è la sua stabilità. Per questo motivo i giudici della Rota Romana sono nominati fino ai settantacinque anni¹¹⁰ e il c. 1574 § 1 del CIC del 1917 prevedeva, come già prima il Concilio di Trento¹¹¹, i giudici sinodali, nominati dal Sinodo diocesano, i quali «*Removeri ab Episcopo nequeunt, nisi ex gravi causa et de consilio Capituli cathedralis*» (CIC 1917 c. 388). Invece, proprio per manifestare l'unione dei giudici locali col Vescovo diocesano e che la loro potestà giudiziale emana da quella del Vescovo in ogni causa, il vigente codice stabilisce semplicemente che i giudici sono nominati per un tempo determinato e che possono essere rimossi dal Vescovo diocesano per causa legittima e grave (cfr. c. 1422). Nella pratica è frequente che detto tempo sia di cinque anni, forse per sintonia con il termine per il quale sono nominati i giudici dei Supremi Tribunali della Segnatura Apostolica e i membri della "Feria IV" della CDF (cfr. PB art. 5)¹¹². Questa dipendenza temporale, relativamente breve, del mantenimento di un giudice nella sua funzione dalla volontà del titolare dell'ufficio capitale sicuramente affievolisce l'indipendenza giudiziale (di cui la stabilità è una delle principali garanzie) e mette il giudice vicario in una posizione di dipendenza dall'ordinario proprio, analoga a quella di chi riceve la potestà amministrativa *ad nutum Episcopi* (cfr. c. 682 § 2). Ne deriva l'attenuazione della distinzione fra l'esercizio della potestà giudiziale e di quella amministrativa, venendosi a favorire l'"amministrativizzazione" della potestà giudiziale.

Detta manifestazione di "degiurisdizionalizzazione" è particolarmente forte nel caso della delega per una sola causa, *ad casum*, come era previsto a livello diocesano dall'istr. "Crimen sollicitationis" del 1962, il cui art. 5 stabiliva che il giudice unico fosse delegato abitualmente

¹¹⁰ Cfr. "Normae Rotae Romanae Tribunalis", 18 aprile 1994, art. 3 § 2, AAS 86 (1994) 508-540, con la modifica del "Rescriptum ex audientia Ss.mi «Attentis circumstantiis», quo Romanae Rotae iudicum muneris cessatio usque ad LXXV ae. a. expletum prolatum", 8 aprile 2003, AAS 95 (2003) 348 (in seguito citate: Normae RR 1994).

¹¹¹ Concilio di Trento, Sessione XXV, 3-4 dicembre 1563: "Decretum de reformatione generali" (ventuno capitoli), cap. 10, in Istituto per le scienze religiose (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue (Bologna: Dehoniane, 1991) 791.

¹¹² Sul significato di "Feria IV" e della denominazione delle altre adunanze dei diversi organi della CDF, *vide infra* nota 121.



per una sola causa, benché potesse esserlo per successive¹¹³. Un sistema simile è vigente presso la CDF nelle cause sui *delicta graviora*¹¹⁴, il quale «deve comunque escludere ogni parvenza di mancanza di indipendenza dei giudici nominati non stabilmente»¹¹⁵.

10 - Il diritto al doppio grado di giurisdizione e la tutela della terzietà dell'organo predisposto per l'ultima istanza del ricorso amministrativo condizioni del giusto processo penale extragiudiziale (il Rescritto "ex audientia Sanctissimi" del 3 novembre 2014)

«Non si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice» (c. 333 § 3; cfr. c. 1629, 1°). «Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo» (c. 1405 § 2). Pertanto, come manifestazione di rispetto dell'indipendenza giudiziale e per evitare che l'intervento del Santo Padre (la cui realizzazione "in forma specifica" non è sempre evidente¹¹⁶) possa privare gli interessati del diritto al doppio grado di giurisdizione, il CIC del 1917 (cfr. c. 244 § 2), la REU (cfr. n. 136) e la PB (cfr. art. 18), in modo del tutto omogeneo, sanciscono che non «devono essere sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice» «le sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza», nonostante riguardino cause «di maggiore importanza» (cfr. PB art. 18 [a]). Evidentemente, la norma serve non solo per la Rota e la Segnatura ma anche per gli altri Tribunali Apostolici e, in particolare, per la CDF nel giudicare i *delicta graviora*, secondo quanto stabiliscono le "Normae de delictis CDF reservatis": «Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette

¹¹³ «*Ordinarius loci potest vel per se huiusmodi causis praeesse, vel eas alteri, viro scilicet ecclesiastico gravi et maturae aetatis, cognoscendas committere, haud quidem habitualiter seu ad universitatem istarum causarum, sed toties quoties pro singulis causis scripto delegando, salvo praescripto can. 1613, § 1*» (istr. "Crimen sollicitationis" [1922/1962], cit. in nota 79, art. 5).

¹¹⁴ Cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 9 § 3. Sulla delega della potestà giudiziale in ambito della CDF *vide supra* note 20 e 21.

¹¹⁵ Davide Cito, Commento alle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 9 § 3, in Massimo del Pozzo et al. (a cura di), *Norme procedurali canoniche commentate* (Roma: Coletti a San Pietro, 2013) 643.

¹¹⁶ Cfr. Segreteria di Stato, "Rescriptum ex Audientia Sanctissimi quo Normae Rotaes in forma specifica approbantur", 23 febbraio 1995, AAS 87 (1995) 366.



all'approvazione del Sommo Pontefice»¹¹⁷. Com'è noto, fino al 15 agosto 1967 con la REU¹¹⁸ (quando vigeva l'istr. "Crimen sollicitationis" [1922/1962]), le decisioni della CDF erano, in realtà, del Santo Padre, il quale era il Prefetto della Congregazione (colui che la presiedeva). Ne derivava la loro inimpugnabilità. Il sistema è stato felicemente modificato. Questa *mens legislatoris* potrebbe servire per rettificare l'impianto normativo vigente per le decisioni amministrative di natura penale nell'ambito di competenza delle Congregazioni per l'Evangelizzazione dei Popoli e per il Clero, che sono provvedimenti del Papa e, quindi, inimpugnabili, malgrado siano "di prima istanza".

Infatti, vietare sistematicamente il diritto al doppio grado di giurisdizione (*lato sensu*, ovvero considerando il ricorso gerarchico come una "seconda istanza") in materia penale, come fanno le vigenti Facoltà della CEP e della CPC a causa del necessario intervento del Santo Padre nei rispettivi provvedimenti definitivi, è contrario alla tradizione canonica che (tranne nelle cause riservate alla CDF per la particolare posizione del Papa in questo Dicastero fino al 1967) lo riconosceva persino contro le pene inflitte *ex informata conscientia* (cfr. CIC 1917 c. 2194). Nella vigente disciplina presso la CDF, il diritto di appello *stricto sensu* (giudiziale) è stabilito dagli artt. 2 § 2, 16, 20, 23, 26 § 1, 28, 2° e 3°, persino nelle fattispecie riguardanti «i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al c. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al c. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali» (art. 1 § 2), tranne che il mandato previo del Romano Pontefice indichi una clausola simile a "*remoto quolibet iuris remedio*" o "*appellatione remota*" (*vide infra* § 11.9, d]). Il sostanziale diritto al doppio grado di giurisdizione è, altresì, garantito in via amministrativa dall'art. 27 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010. Difatti, benché sia escluso il contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica, contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla CDF nei casi dei delitti riservati, si ammette un ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, uguale al termine previsto per il contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica¹¹⁹. Tale ricorso sarà deciso normalmente dal nuovo (reso pubblico l'11 novembre 2014) "Collegio per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i 'delicta graviora'" (*vide infra* § 11.9,

¹¹⁷ M.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001, art. 6 § 3. Identica prescrizione prevede l'art. 8 § 3 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010.

¹¹⁸ *Vide supra* nota 20.

¹¹⁹ Cfr. Lp SAP 2008, cit. in nota 94, artt. 34 § 1, 74 § 1.



a)]¹²⁰. Tale organo è definito come «un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*¹²¹) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST¹²², senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST» (Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, n. 3).

L'impugnazione presso il nuovo Collegio del primo atto della CDF *ex art. 27*, essendo un ricorso amministrativo, può riguardare non soltanto la legittimità *in decernendo* e *in procedendo*, come avviene invece presso la Segnatura Apostolica. Infatti, la "Feria IV", e ora il Collegio, possono sindacare, a norma del c. 1739 del CIC (CCEO c. 1004), anche il merito del provvedimento amministrativo dell'"Incaricato" (o "Delegato"¹²³)

¹²⁰ *Vide supra* nota iniziale con "*" il Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014. Il Santo Padre aveva manifestato qualche mese prima l'intenzione di creare tale Collegio (cfr. Sala Stampa della Santa Sede, *Bollettino*, 19 maggio 2014, *vide infra* nota 154). Il Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, è stato promulgato quando questo studio era finito e stava per scadere il termine per inviarlo al curatore degli atti del Congresso di settembre 2014 a Washington. Ho ritenuto doveroso accennare alla nuova norma, benché in modo necessariamente stringato e omettendo l'analisi di diverse questioni, come quella della natura di "decreto generale esecutivo" (cfr. cc. 29 e 31) del Rescritto. Sul Regolamento di questo Collegio Giudicante *vide supra* l'iniziale nota "*".

In data 21 gennaio 2015 il *Bollettino della "Sala Stampa" della Santa Sede* ha notificato il nominativo di sette Membri ordinari e di due supplenti del nuovo Collegio. Il Presidente è Charles J. Scicluna, designato Arcivescovo di Malta il 27 febbraio 2015.

¹²¹ Presso la CDF le adunanze dei diversi organi del Dicastero prendono il nome del giorno della settimana in cui si riuniscono. La "Feria II" (lunedì) è l'incontro dei Consultori (la Consulta). La "Feria IV" (mercoledì) è la Sessione Ordinaria dei Membri (Cardinali e Vescovi) residenti a Roma, quantunque possano prendervi parte anche gli altri Membri. La "Feria VI" (venerdì) è la riunione del Congresso (sulla loro composizione e procedura *vide infra* § 11.3). Nel pomeriggio del venerdì il Prefetto o, in sua assenza, il Segretario (talvolta entrambi insieme) sono ricevuti dal Papa in un'udienza denominata "di tabella", perché tenuta periodicamente in data prefissata.

¹²² L'abbreviazione "SST" adoperata dal Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, fa riferimento alle "Normae de delictis CDF reservatis" promulgate dal Rescritto "ex audientia Sanctissimi" del 21 maggio 2010, le quali hanno modificato le norme promulgate dal m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 aprile 2001, senza alcun "cambiamento" al testo di tale *motu proprio*: il rescritto di promulgazione delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, "sostituisce" completamente il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001, di promulgazione delle Norme di tale data. L'"aggiornamento" di cui parla il Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, riguarda solo le Norme del 2010 nei confronti di quelle del 2001.

¹²³ La versione italiana dell'art. 9 § 3 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, chiama "incaricati" ("*deputati*" in latino) i giudici con potestà delegata nominati *ad casum* dal Prefetto della CDF. Io utilizzo abitualmente il termine "Incaricato" per riferirmi a chi è stato nominato dal Congresso per decidere la causa in via extragiudiziale sia perché così mi è stato detto che è solito fare la CDF (*vide infra* nota 134),



nominato dal Congresso della CDF. Tale "Incaricato" (assistito da due assessori a norma del c. 1720, 2°) può emettere il primo provvedimento sul merito della causa (qualora il Prefetto in Congresso abbia avocato a sé la causa in "prima istanza") o, invece, definire il ricorso gerarchico contro una decisione di "prima istanza" emessa in ambito locale¹²⁴. Il provvedimento della "Feria IV", o del nuovo "Collegio", sostituisce qualsiasi ulteriore ricorso alla Segnatura *ex art.* 123 della PB. È evidente l'importanza del ricorso *ex art.* 27 in cui, logicamente, è possibile chiedere un supplemento istruttorio. Scicluna indica che «la prassi della CDF ammette che anche in questa procedura extra-giudiziale [presso la "Feria IV" e il nuovo "Collegio"] ci sia la possibilità di istruttoria supplementare e che al reo si conceda un adeguato lasso di tempo per presentare la sua difesa con l'ausilio di un legale di fiducia»¹²⁵. In realtà, difficilmente si potrebbe ritenere soddisfatto il diritto di difesa dell'accusato presso la "Feria IV" senza avere il diritto di proporre nuove prove e di servirsi dell'assistenza di un avvocato di fiducia, sebbene, come in ambito giudiziale, il diritto dell'accusato di proporre prove non implichi il diritto a che esse siano ammesse da chi deve decidere la causa, perché le può ritenere inutili o illecite (cfr. cc. 1527 § 1, 1553). Questa discrezionale ammissione delle prove proposte, a tutela dell'economia e della celerità processuali, è prevista sin dall'inizio della causa, ma comporta un maggiore potere dispositivo in seconda istanza (cfr. c. 1639 § 2) o in sede di ricorso gerarchico; vale a dire, potranno essere respinte tutte quelle prove che non abbiano un sufficiente *fumus boni iuris* di essere utili per accertare la verità ed emettere una decisione giusta e tempestiva, a norma del c. 1600.

Questa impostazione dell'attività della "Feria IV", come "appello" del provvedimento amministrativo dell'"Incaricato" nominato dal Prefetto in Congresso¹²⁶, richiede che vi sia una reale diversità e, quindi, imparzialità fra i membri del Congresso che sono intervenuti nella prima decisione presso la CDF e quelli che, essendo anche membri della "Feria IV", decideranno il successivo ricorso gerarchico con un provvedimento inimpugnabile¹²⁷. Forse questo motivo, assieme ad altri (celerità, consentire

sia per sottolineare la natura normalmente amministrativa della potestà esercitata dall'"Incaricato".

¹²⁴ Cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 16. Sui diversi percorsi di un provvedimento riguardante i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, *vide infra* l'Appendice al § 11.

¹²⁵ Charles J. Scicluna, "Delicta graviora: ius processuale", cit. in nota 95, § 5.3.1, 122.

¹²⁶ Cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, artt. 9 e 21 § 2, 1°.

¹²⁷ Sulla composizione del Congresso della CDF, *vide infra* § 11.3. Un problema analogo è posto dall'intervento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di



alla “Feria IV” di occuparsi dell’esame delle dottrine¹²⁸, ecc.), hanno portato Papa Francesco a decidere di creare, all’interno della CDF, il menzionato “Collegio per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i ‘delicta graviora’”.

L’intervento del Santo Padre previsto dalle Facoltà speciali della CEP e della CPC¹²⁹ non è dovuto primariamente al fatto che l’irrogazione della pena della dimissione dallo stato clericale o di altra pena espiatoria perpetua tramite un procedimento amministrativo (per decreto extragiudiziale), (...) sia espressamente vietata dai cc. 1317, 1319, 1342 § 2 e 1349 del CIC¹³⁰. Infatti, S. Giovanni Paolo II concesse alla CDF la facoltà d’imporre pene perpetue senza richiedere l’approvazione del provvedimento del dicastero da parte del Papa¹³¹. Quindi, il Pontefice avrebbe potuto concedere la stessa facoltà alla CEP e alla CPC. Vi è, invece, una ragione che rende necessario l’intervento del Papa: quella (prevista anche per fattispecie “gravissime” all’interno dei *delicta graviora* riservati alla CDF¹³²) di poter dispensare dall’obbligo del celibato, dispensa che, tranne nella fattispecie di nullità della sacra ordinazione, viene concessa unicamente dal Romano Pontefice (cfr. CIC c. 291; CCEO c. 396)¹³³. Pertanto, sembra opportuno distinguere entrambi i provvedimenti benché quello del Papa sul celibato possa essere preso, senza dilazioni, in seguito a quello della dimissione dallo stato clericale e notificato congiuntamente all’interessato, sebbene come due decisioni di autori diversi.

11 - Appendice. Cenni sull’iter di una causa sui “delicta graviora” riservati alla CDF. Verso un rafforzamento dell’indipendenza della

vita apostolica o del Vescovo diocesano per la conferma della dimissione di un religioso dal proprio Istituto *ex c. 700* (cfr. Joaquín Llobell, “La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700”, cit. in nota 4).

¹²⁸ Cfr. CDF, *Agendi ratio in doctrinarum examine* (Regolamento per l’esame delle dottrine), 29 giugno 1997, AAS 89 (1997) 830-835.

¹²⁹ *Vide supra* note 2 e 3.

¹³⁰ Cfr. Francesco Pappadia, “Ambito e procedimento”, cit. in nota 3, 242.

¹³¹ Cfr. S. Giovanni Paolo II, “Modifiche alle «Normae substantiales et processuales» promulgate col m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (30 aprile 2001)”, modifica “d/b” del 7 febbraio 2003, *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 321.

¹³² Cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°. La norma proviene dalla modifica “d/a” del 7 febbraio 2003, alle «Normae substantiales et processuales» promulgate col m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela», cit. in nota 131.

¹³³ Cfr. Egidio Miragoli, “La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 24 (2011) 233-251.



“Feria IV” nei confronti del Congresso

Per tentare di capire meglio alcuni dei problemi che la “amministrativizzazione” del processo giudiziale penale può porre all’adempimento di taluni requisiti essenziali del giusto processo, è utile descrivere diversi passi dell’“iter” di una causa sui *delicta graviora* di cui alle “Normae de delictis CDF reservatis”, secondo l’interpretazione della legge fatta dalla prassi della CDF e divulgata da diversi studi di qualificati professori e ufficiali della medesima Congregazione¹³⁴. Da tale parziale descrizione scaturisce una nostra iniziale provvisoria interpretazione del Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014.

11.1 - Sulla (innovativa) competenza assoluta della CDF per decidere i “delicta graviora” in “prima istanza” giudiziale e amministrativa

1. Secondo la vigente normativa, la CDF è l’unico organo della Chiesa competente *ratione materiae* per giudicare uno di tali *delicta graviora* sin dalla

¹³⁴ Ringrazio la gentilezza dei Proff. Carlo Dezzuto, John Paul Kimes e Claudio Papale, Ufficiali presso la CDF, per aver messo a mia disposizione loro studi quando ancora erano in corso di stampa e per aver chiarito pazientemente i miei dubbi su diversi particolari della procedura sui *delicta graviora*. Fra la bibliografia al riguardo, cfr., fra gli altri, Damián G. Astigueta, “L’investigazione previa”, cit. in nota 90; Davide Cito, Commento alle “Normae de delictis CDF reservatis”, cit. in nota 115, 628-655; Andrea D’Auria, “La scelta della procedura per l’irrogazione delle pene”, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit. in nota 2, 113-134, e in Andrea D’Auria - Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF*, cit. in nota 2, 129-157; Carlo Dezzuto, “Le principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel trattamento dei casi di «delicta graviora» ad essa riservati”, in Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede: norme, prassi, obiezioni* (Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2015) 75-119; John Paul Kimes, “Considerazioni generali sulla riforma legislativa del motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela»”, in Andrea D’Auria - Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF*, cit. in nota 2, 11-28; Id., “«Simul et cura et solertia». Le «Essential Norms» della Conferenza Episcopale Statunitense”, in Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF: norme, prassi, obiezioni*, cit. in nota 134, 25-44; Id., “«Simul et cura et solertia». Guidelines of the Episcopal Conferences for dealing with cases of sexual abuses of minors perpetrated by clerics”, in Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF: norme, prassi, obiezioni*, cit. in nota 134, 45-74; Claudio Papale, “Traccia di un caso di un delitto contro la morale”, in Andrea D’Auria - Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF*, cit. in nota 2, 181-191; Id., “Errori procedurali più ricorrenti nei casi di «delicta graviora»”, in Claudio Papale (a cura di), *I delitti riservati alla CDF: norme, prassi, obiezioni*, cit. in nota 134, 121-130; Charles J. Scicluna, “Delicta graviora: ius processuale”, cit. in nota 95, 109-128.

In questa “Appendice”, alla numerazione dei tioletti, ho aggiunto un’altra correlativa riguardante diversi paragrafi per facilitare i rinvii interni.



prima istanza, in via giudiziale o amministrativa. Vi è un'eccezione relativamente ai delitti contro la fede: in prima istanza è competente l'Autorità locale *ex art. 2 § 2 delle "Normae de delictis CDF reservatis"*, 21 maggio 2010, eccezione ricordata dal Proemio del Rescritto "*ex audientia Sanctissimi*", 3 novembre 2014. Ne consegue che, tranne in dette cause contro la fede, senza la "delega" conferita dalla CDF, tutti i Tribunali locali o le Autorità amministrative di "prima istanza" sono assolutamente incompetenti e le loro sentenze giudiziali o i loro decreti amministrativi saranno nulli per incompetenza assoluta (cfr. "*Normae de delictis CDF reservatis*", 21 maggio 2010, art. 16).

2. Invero, è evidente la competenza assoluta della CDF in via amministrativa e nella seconda istanza giudiziale, per cui senza la commissione della CDF l'incompetenza dell'organo inferiore locale sarebbe assoluta¹³⁵. Invece, almeno nel sistema precedente al m.p. "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" (30 aprile 2001), i tribunali locali di prima istanza erano competenti sicuramente in via giudiziale, tranne che ci fosse l'avocazione della causa da parte della CDF in seguito alla comunicazione della *notitia criminis* alla Congregazione. Pertanto (analogamente alla vigente normativa sui delitti contro la fede, appena ricordata), i tribunali locali di prima istanza non avevano bisogno di ricevere dalla CDF la commissione della competenza: «*Congregatio S. Officii (...) Iudicat de iis delictis quae sibimet secundum propriam eiusdem legem reservantur, cum potestate has criminales causas videndi non solum in gradu appellationis a tribunali Ordinarii loci, sed etiam in prima instantia, si directe ad ipsam delatae fuerint*» (c. 247 § 2 del CIC 1917).

«*De infando hoc crimine cognoscere in prima instantia spectat ad locorum Ordinarios in quorum territorio Reus residentiam habet*» (art. 2 dell'istr. "*Crimen sollicitationis*" [1922/1962], cit. in nota 79).

Anzi, per il delitto di pedofilia, una norma del 1994 affermava (correttamente) non solo l'ordinaria competenza dei tribunali diocesani di prima istanza degli Stati Uniti d'America (e delle altre diocesi della Chiesa), ma anche (erroneamente) di quelli ordinari di appello, sia di quelli locali sia della Rota Romana a norma del c. 1444 § 1, 1^o¹³⁶. Inoltre, questo impianto

¹³⁵ «In ogni caso si stabilisce la competenza esclusiva in secondo grado della CDF rispetto a qualunque altra istanza giudiziaria» (Davide Cito, Commento alle "*Normae de delictis CDF reservatis*", 21 maggio 2010, art. 16, cit. in nota 115, 646).

¹³⁶ Cfr. Segreteria di Stato, "Rescritto «*ex audientia Sanctissimi*» in favore della Conferenza episcopale degli USA sulla deroga «*ad tempus*» di norme penali e processuali riguardanti i cc. 1395 § 2 e 1362 § 1, 1^o", 25 aprile 1994, *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 193; versione latina in Gregory Ingels, "Dismissal from the Clerical State: An Examination of the Penal Process", *Studia Canonica* 33 (1999) 208-212. Il 30 novembre 1998 è stata concessa la proroga



continuerebbe a essere accolto sia dall'art. 13 del m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001, che dall'art. 16 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010. Ma non è questa la sede per approfondire tale problematica¹³⁷.

3. Comunque, qualora il provvedimento dell'Autorità locale fosse insanabilmente nullo per incompetenza assoluta *ratione materiae* o per altri motivi, e gli atti riguardanti siano deferiti alla CDF, il Congresso della Congregazione può sanare tali atti, inclusa la decisione di "prima istanza" (giudiziale o amministrativa) dell'Autorità locale, fatto salvo il diritto alla difesa (cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 18). In tale fattispecie, il provvedimento sanato (giudiziale o amministrativo) dell'Autorità locale diventa "approvato" dalla CDF, ma l'autore formale della decisione di prima istanza (giudiziale o amministrativa) sul merito resta l'Autorità diocesana. A ogni modo, questo provvedimento che il Congresso della CDF ha meramente "probatus", non "latus", è impugnabile solo presso la "Feria IV" ex "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 27¹³⁸. Il motivo sembra ovvio: il Congresso, sanando e approvando il provvedimento nullo dell'Autorità locale, già si è pronunciato sul merito della causa. Di conseguenza, una nuova decisione del Congresso su tale causa nella veste di Superiore che decide il ricorso gerarchico contro il provvedimento locale sanato intaccherebbe sia il principio del "ne bis in idem", sia il diritto al doppio grado di giurisdizione.

11.2 - Sul momento e sull'oggetto dell'obbligo dell'Autorità locale d'informare la CDF e sulle diverse possibili risposte del Dicastero

4. Tranne quando la *notitia criminis* appare completamente inverosimile (notizia da conservare nell'archivio segreto dell'Autorità locale), l'Ordinario o il Gerarca deve svolgere l'indagine previa e trasmetterla alla CDF assieme al suo parere: l'Autorità locale è obbligata a inviare alla CDF gli atti dell'indagine previa anche quando dalla stessa emerge, a giudizio di detta Autorità, l'impossibilità del delitto (cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 16)¹³⁹. L'Autorità locale può sollecitare la

di detta deroga fino il 26 aprile 2009 (cfr. *ibidem*).

¹³⁷ Per la situazione precedente il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001, cfr. Joaquín Llobell, "I delitti riservati alla CDF" (1997), cit. in nota 4, §§ 3-5, 254-264.

¹³⁸ Cfr. Claudio Papale, "Errori procedurali più ricorrenti nei casi di «delicta graviora»", cit. in nota 134, 127-129.

¹³⁹ Cfr. Claudio Papale, "Errori procedurali più ricorrenti nei casi di «delicta graviora»", cit. in nota 134, 122-124.



CDF che la causa si svolga in via giudiziale o amministrativa in prima istanza, sia presso detta Autorità locale sia presso la CDF. La Congregazione, non essendo vincolata dalla richiesta dell’Autorità inferiore, può avocare a sé la causa in “prima istanza” oppure ordinare all’Autorità locale di procedere ulteriormente in via giudiziale o amministrativa, fermo restando tuttavia che il provvedimento locale di primo grado deve essere sempre inviato alla CDF e potrà essere impugnato soltanto presso la Congregazione (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 16 e 26).

11.3 - I membri del Congresso della CDF

5. Secondo l’articolo 65 § 1 del Regolamento interno della CDF (22 ottobre 1995), conformemente al RGCR¹⁴⁰, al Congresso *prendono parte* il Prefetto, il Segretario, il Sottosegretario, il Promotore di giustizia per le questioni di sua competenza, il Capoufficio interessato, gli Officiali che seguono le questioni da trattare e l’Officiali che verbalizza le decisioni. Il § 2 del medesimo articolo 65 (cfr. RGCR, art. 118 § 3) stabilisce che il *Congresso si riunisce legittimamente* se vi sono almeno due Superiori della Congregazione (fra il Prefetto, il Segretario e il Sottosegretario), il Capoufficio interessato e l’Officiali responsabile della pratica. Presso la CDF, per motivi contingenti, è stato nominato un altro Superiore del Dicastero: il Segretario Aggiunto¹⁴¹ che, non essendo previsto dall’organico della CDF, non è contemplato dal Regolamento del Dicastero del 1995. Tale norma, come il RGCR (cfr. artt. 119 e 120), non stabilisce chi, fra i membri del Congresso, abbia voce deliberativa o meramente consultiva. Riunito il Congresso, l’Officiali responsabile espone la questione. A continuazione, esprimono il loro parere sul caso, in ordine inverso alla loro posizione giuridica, il Capoufficio, il Promotore di giustizia, il Sottosegretario, il Segretario Aggiunto, il Segretario e il Prefetto. Comunque, la decisione finale compete solo a chi presiede il Congresso: il Prefetto o, in sua assenza, il Segretario. Tale provvedimento monocratico potrà differire dal parere di tutti gli altri membri del Congresso, così come avviene presso la Segnatura Apostolica in cui la decisione spetta soltanto al Prefetto “in Congresso”¹⁴². Il Promotore di giustizia non è un Superiore malgrado, dal 18 ottobre 2007, sia equiparato

¹⁴⁰ Cfr. RGCR, art. 118 § 1; “Regolamento Proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, «ad usum internum»”, 22 ottobre 1995, art. 65 (cfr. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_it.html) (30 ottobre 2014).

¹⁴¹ Cfr. *Annuario Pontificio*, 2014, 1157; http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_it.html) (30 ottobre 2014).

¹⁴² Cfr. Lp SAp 2008, cit. in nota 94, art. 22.



al Sottosegretario agli effetti della loro retribuzione economica, ecc.¹⁴³. Il compito del Promotore di giustizia è duplice: sostenere l'accusa nelle cause giudiziali penali (*vide infra* § 11.9, f]) e dare qualificati pareri *pro rei veritate* sulla retta applicazione della legge, qualora il suo intervento sia richiesto dalla legge e dalla legittima autorità¹⁴⁴.

11.4 - I provvedimenti del Congresso sull'indagine previa dell'Autorità locale e la decisione dell'“Incaricato” del Congresso sul merito della causa

6. Il Congresso può considerare che l'indagine previa svolta dall'Autorità locale:

a) Non meriti di procedere *ad ulteriora*, ad esempio, perché carente del minimo *fumus boni iuris* richiesto («quando la denuncia sia manifestamente falsa»¹⁴⁵), o perché si tratta di una fattispecie per la quale la CDF è assolutamente incompetente, atteso che il fatto non costituiva un delitto riservato alla CDF prima della promulgazione delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, ecc.

b) Sia adeguata per avviare la procedura giudiziale o amministrativa penale sia presso l'istanza locale (con o senza la possibilità d'infliggere pene perpetue *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 1°), sia presso la CDF.

Qualora la CDF avochi a sé la causa per deciderla “in prima istanza” in via extragiudiziale, la procedura amministrativa potrebbe essere svolta sia presso il medesimo Congresso (soluzione meramente teorica), sia (ed è la prassi adoperata) affidandola a un “Incaricato”, assistito da due assessori *ex c.* 1720, 2°. Il processo giudiziale presso la CDF richiederà la nomina del rispettivo Tribunale di prima istanza, in cui il Promotore di giustizia sarà la parte attrice (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 8 § 2, 11, 14, 15, 23, 26 § 2). In caso di avocazione della causa alla CDF, i provvedimenti, amministrativi o giudiziali, di “prima istanza” sono imputabili all’“Incaricato” o al Tribunale, i quali agiscono con potestà delegata a nome della Congregazione. Queste decisioni non possono essere attribuite al Congresso che li ha nominati.

c) Sia carente dei presupposti richiesti dal procedimento penale, ma consente, integrando la procedura se ciò fosse necessario, l'adozione di provvedimenti disciplinari o cautelari, ad esempio nelle fattispecie non

¹⁴³ Cfr. RGCR, versione citata in nota 84, art. 5 § 2, modificato il 18 ottobre 2007.

¹⁴⁴ Cfr. cc. 1430, 1431; Lp SAp 2008, cit. in nota 94, art. 7 §§ 1 e 2.

¹⁴⁵ Charles J. Scicluna, “Delicta graviora: ius processuale”, cit. in nota 95, § 3.1, 115.



penali «per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia» (CIC c. 1741; cfr. CCEO c. 1390)¹⁴⁶.

d) Evidenzi una fattispecie particolarmente grave che consente di «deferire [la causa] direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, (...) quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi» (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°).

7. «Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa» (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 17). A ogni modo, tranne che la *notitia criminis* sia inverosimile, la Congregazione chiede abitualmente all’Autorità locale che porti a termine l’indagine previa e poi la trasmetta al Dicastero con il suo parere. Qualora, invece, la *notitia criminis* consenta, a giudizio del Congresso, di avviare il processo penale senza necessità dell’indagine previa, la CDF, tranne che trattenga la causa per deciderla in via giudiziale o amministrativa, affiderà la causa all’Autorità locale affinché avvii il processo penale, esplicitando se deve seguire la via giudiziale o quella amministrativa ed, eventualmente, in questa seconda fattispecie, se potrà infliggere una pena perpetua (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 1°).

8. Difatti, alla CDF è lecito, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, consentire che l’Autorità locale possa irrogare per decreto extragiudiziale pene espiatorie perpetue (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 1°; *vide supra* § 11.4, n. 6, b]). Detta facoltà può essere stabilita sia assieme al mandato iniziale di procedere in via amministrativa, sia successivamente ma prima del provvedimento di condanna da parte dell’Autorità locale, a richiesta della medesima o *ex* mandato della CDF¹⁴⁷.

11.5 - L’iter nel processo giudiziale

¹⁴⁶ Cfr. G. Paolo Montini, “I rimedi penali e le penitenze: un’alternativa alle pene”, in Zbigniew Suchecki (a cura di), *Il processo penale canonico*, cit. in nota 85, 75-101; Francisca Pérez-Madrid, *Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico* (Pamplona: Eunsa, 1994); Id., “Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico”, in Zbigniew Suchecki (a cura di), *Il processo penale canonico*, cit. in nota 85, 383-412.

¹⁴⁷ Cfr. Claudio Papale, “Errori procedurali più ricorrenti nei casi di «delicta graviora»”, cit. in nota 134, 126-127.



9. La sentenza di prima istanza del Tribunale locale (collegiale *ex c.* 1425 §§ 1, 2° e 4 del CIC e *ex c.* 1084 §§ 1, 3° e 3 del CCEO) può essere appellata soltanto al Tribunale collegiale costituito, abitualmente *ad casum*, dal Prefetto in Congresso *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 § 3, 10, 20, 1°. Data la mole di lavoro, la CDF ha instaurato la prassi di chiedere ad alcuni tribunali locali di agire come Tribunali di seconda istanza della CDF *ex commissione*. Questi Tribunali hanno tutte le prerogative del Tribunale d’appello della CDF¹⁴⁸. La sentenza di prima istanza (del Tribunale locale o del Tribunale della CDF, assolutoria o di condanna) passa in giudicato qualora manchi l’appello *ad normam iuris*; la sentenza di seconda istanza passa in giudicato *ope legis*, a prescindere dalla conformità con la sentenza di prima istanza (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 28).

10. La sentenza di prima istanza presso la CDF è emessa dal Tribunale collegiale costituito, abitualmente *ad casum*, dal Prefetto in Congresso *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 § 3, 10, 20, 2°, 22.

11. Tale sentenza della CDF può essere appellata presso un Collegio di giudici nominato dal Prefetto fra i Padri del Dicastero (vale a dire, fra i membri della “Feria IV”) *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 §§ 1 e 2, 20, 2°, 22. Tuttavia, l’appello contro la sentenza di primo grado della CDF, di fatto, è giudicato soltanto presso un altro Tribunale collegiale costituito, *ad casum*, dal Prefetto in Congresso *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 § 3, 10, 20, 2°, 22. Come testé indicato, la sentenza di seconda istanza passa in giudicato *ope legis*, purché sia valida (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 28, 1°). Contro il giudicato è possibile la *restitutio in integrum* qualora vi siano i severi presupposti richiesti dalla legge (cfr. cc. 1645-1648 del CIC; cc. 1326-1329 del CCEO).

11.6 - L’iter nella procedura extragiudiziale

12. Il primo decreto extragiudiziale dell’Autorità locale può essere impugnato soltanto dinanzi al Congresso della CDF che poi nomina un “Incaricato” assistito da due “assessori”, designati in modo analogo ai giudici che non sono Padri del Dicastero. In nessuna delle fasi del ricorso gerarchico amministrativo per un *delictum gravius* è richiesta la *remonstratio* (la richiesta di modificare il decreto) all’autore del provvedimento che si intende impugnare (cfr. c. 1734 § 1 del CIC; c. 999 del CCEO; RGCR, art.

¹⁴⁸ Cfr. Charles J. Scicluna, “Delicta graviora: ius processuale”, cit. in nota 95, § 5.2, 120.



135)¹⁴⁹. Tali “incaricati” e i loro assessori possono essere membri dell’Ufficio Disciplinare della CDF.

Il secondo decreto extragiudiziale, quello dell’“Incaricato” nominato dal Prefetto in Congresso, con il quale si decide il ricorso gerarchico contro il provvedimento “di prima istanza” dell’Autorità locale, in quanto primo atto amministrativo singolare “emesso” dalla CDF, può essere impugnato sia innanzi alla “Feria IV” (presieduta, come il Congresso, dal Prefetto della CDF) *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 27, sia innanzi al nuovo “Collegio” che è configurato come «un’istanza di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell’esame dei ricorsi di cui all’art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST» (Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, n. 3).

Nella fattispecie che stiamo considerando (l’impugnazione del primo provvedimento extragiudiziale della CDF), la prassi della Congregazione non considera “approvato” il decreto dell’Autorità inferiore per il fatto che il decreto extragiudiziale della CDF confermi completamente il provvedimento dell’Autorità amministrativa inferiore. In questo caso la CDF considera “nuovo” (di “seconda istanza”) il proprio provvedimento con il quale definisce il ricorso gerarchico ratificando completamente il provvedimento di “prima istanza” dell’Autorità locale. Tale decreto di ratifica è considerato “emesso” (“*latus*”) dalla Congregazione. Non si tratta dell’“approvazione” (“*probatio*”) del decreto dell’Autorità inferiore *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 27. Agli effetti della formazione del primo provvedimento amministrativo della CDF nei confronti della decisione di “prima istanza” dell’Autorità locale, l’“approvazione” è un istituto che la CDF riserva alla fattispecie descritta nel § 11.1, n. 3¹⁵⁰.

13. Il primo decreto extragiudiziale della Congregazione può essere stato “emesso” da un “Incaricato” della CDF assistito da due “assessori”, perché la CDF ha avvocato a sé la causa all’inizio della procedura *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 16 o perché l’avvocazione della CDF avviene in seguito alla ricezione di una decisione insanabilmente nulla *ex* art. 18 (ad esempio, per palese lesione del diritto di difesa) dell’Autorità locale alla quale la stessa CDF aveva richiesto di procedere in via

¹⁴⁹ Questa manifestazione di epikeia è prevista anche nei confronti dei provvedimenti amministrativi singolari dei dicasteri della Curia Romana: possono essere direttamente impugnati presso la Segnatura Apostolica senza chiedere la *remonstratio* al dicastero (cfr. Lp SAp 2008, cit. in nota 94, art. 114 § 2).

¹⁵⁰ Cfr. Claudio Papale, “Errori procedurali più ricorrenti nei casi di «delicta graviora»”, cit. in nota 134, 127-129.



amministrativa. La Congregazione potrebbe rinviare la causa all’Autorità inferiore affinché sani la procedura viziata, ma la Congregazione può anche dichiarare la nullità di detta procedura e avocare a sé la causa (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 18; CIC c. 1739; CCEO c. 1004). In questa seconda fattispecie, il primo decreto amministrativo valido della causa sarà quello “emesso” (“*latus*”) dalla CDF, che potrà essere impugnato sia presso la “Feria IV” *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 27, sia presso il nuovo “Collegio” *ex* Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, n. 3, tranne che il Regolamento del nuovo organo indichi diversamente.

11.7 - La competenza della “Feria IV” secondo la giurisprudenza della CDF precedente il Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014

14. Secondo l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 27 delle “Normae de delictis CDF reservatis” (21 maggio 2010), precedente il Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*” (3 novembre 2014), la “Feria IV” della CDF è competente soltanto per decidere il ricorso gerarchico contro il primo provvedimento amministrativo singolare della CDF, “*latus*” o “*probatus*” (*vide supra* § 11.1, n. 3 e § 11.6, n. 12), nonostante tutti i Membri (i Padri) della “Feria IV” siano per lo stesso diritto (*ipso iure*) i titolari della potestà giudiziale (i Giudici *stricto sensu*) di questo Supremo Tribunale (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 9 § 1). La decisione extragiudiziale della CDF impugnata presso la “Feria IV” potrà essere la prima sul merito della causa (ad esempio, perché la CDF ha avocato a sé la causa) e perciò si tratterà necessariamente di un decreto “emesso” dalla CDF. A ogni modo, la decisione impugnata potrà essere anche la seconda sul merito della causa, quando si tratti del primo provvedimento della CDF con cui decide il ricorso gerarchico contro il decreto extragiudiziale dell’Autorità locale¹⁵¹.

15. Nella fattispecie descritta nel § 11.1, n. 3, il provvedimento amministrativo nullo dell’Autorità inferiore, che è stato sanato dal Congresso della CDF, fatto salvo il diritto alla difesa (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 18), diventa “approvato” e fatto proprio dalla CDF. Di conseguenza, è impugnabile anche solo presso la “Feria IV” *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 27 (*vide supra* § 11.1, n. 3 e § 11.6, nn. 12 e 13).

¹⁵¹ Cfr. Claudio Papale, “Errori procedurali più ricorrenti nei casi di «delicta graviora»”, cit. in nota 134, 127-129.



16. In sintesi, secondo la prassi della CDF, il primo provvedimento amministrativo singolare della Congregazione (a prescindere se ci sia un precedente decreto extragiudiziale dell’Autorità locale) ammette solo il ricorso amministrativo presso la “Feria IV”, senza che il Promotore di giustizia adempia l’ufficio di parte attrice, tipico del processo penale giudiziale (*vide infra* § 11.9, f)).

17. Invece, la sentenza giudiziale di prima istanza di un collegio giudicante nominato *ad casum* dal Prefetto *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 § 3 e 10, non può essere appellata presso la “Feria IV”, potendosi impugnare in seconda istanza in via giudiziale soltanto dinanzi a un altro Tribunale nominato dalle stesse persone che hanno costituito il Tribunale di primo grado (il Prefetto in Congresso), essendo tale l’interpretazione (discutibile: *vide supra* § 11.7, n. 14) della CDF delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 20, 2°.

18. La “Feria IV” non interviene nemmeno per valutare se si danno le condizioni per la fattispecie di cui alle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°: «deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi». La decisione di sollecitare tale provvedimento al Santo Padre è di competenza del Congresso della CDF, a richiesta dell’Autorità locale o a proposta dell’Ufficiale della CDF al quale è stato affidato lo studio della causa (*vide supra* § 11.3, n. 5). La CDF redige il rescritto notificando la decisione del Sommo Pontefice a firma di due Superiori fra i quattro membri del Congresso che hanno la qualifica di Superiori della CDF¹⁵².

19. La “Feria IV” non interviene neanche qualora vi sia stato il mandato del Romano Pontefice affinché la CDF possa giudicare, in via giudiziale o amministrativa, le persone di cui alle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 1 § 2¹⁵³. In via giudiziale, concesso il mandato del Papa, il Prefetto in Congresso procederà alla nomina del Tribunale di prima istanza e, qualora ci sia l’appello, di quello di seconda istanza, la cui sentenza valida diventa giudicato, a prescindere dalla conformità con

¹⁵² *Vide supra* § 11.3, n. 5. Cfr. Charles J. Scicluna, “Delicta graviora: ius processuale”, cit. in nota 95, § 3.4, 116.

¹⁵³ «Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del CIC e al can. 1061 del CCEO» (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 1 § 2).



quella di primo grado ("Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 28, 1°). Se sarà seguita invece la via amministrativa, il Prefetto in Congresso nominerà l'"Incaricato" e due "assessori". In questa fattispecie, trattandosi del provvedimento amministrativo di "primo grado" della CDF, vi è il diritto al ricorso alla "Feria IV" ex art. 27.

11.8 - Il nuovo Collegio, all'interno della CDF, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i "delicta graviora" creato con un Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014

20. Il 19 maggio 2014, il *Bollettino della "Sala Stampa" della Santa Sede*, alla sezione "Rinunce e nomine", informava: «il Santo Padre Francesco ha nominato Membro della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'erigenda Commissione di esame dei ricorsi di Ecclesiastici per "*delicta graviora*" S.E. Mons. José Luis Mollaghan, finora Arcivescovo Metropolita di Rosario (Argentina)»¹⁵⁴. Tale intenzione in ordine ai delitti riservati alla CDF è stata compiuta da Papa Francesco con il Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014 (reso pubblico il successivo giorno 11). Il nuovo "Collegio" non soltanto è un organo «all'interno della CDF» (come indica il titolo del Rescritto "ex audientia Sanctissimi"), ma è anche, più precisamente, «un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST» (Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, n. 3). Questa appartenenza alla "Feria IV" (con una specifica identità e autonomia) dei membri del "Collegio" nominati dal Papa fra Cardinali e Vescovi che, fino alla nomina come componenti del "Collegio", non ne appartenevano emerge anche dalla designazione dell'Arcivescovo argentino fatta dal Santo Padre a maggio 2014, quando il "Collegio" (che allora era denominato "Commissione") ancora non era stato eretto. Vale a dire, il nuovo "Collegio" non è un organo esterno alla "Feria IV", né tantomeno alla CDF, presso il quale impugnare il provvedimento amministrativo penale della "Feria IV". Il nuovo "Collegio" non sostituisce il contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica, ricorso che è vietato dall'art. 27 delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010. Il nuovo "Collegio" si presenta formalmente come un'istanza più snella e probabilmente "prioritaria" della "Feria IV", atteso che il Collegio è «formato da sette Cardinali o Vescovi» (Rescritto "ex audientia

¹⁵⁴ Vide supra nota 120.



Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 1), meno dei membri della “Feria IV”. Anzi, considerato che la finalità della norma è quella di «garantire un più rapido esame» dei ricorsi di competenza della “Feria IV” (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, Proemio), sarebbe proponibile che il nuovo “Collegio” possa agire, oltre che nell’adunanza plenaria dei sette membri, in turni di tre o di cinque: «un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 6). Vi sono diverse questioni che adesso è possibile soltanto enunciare e che potrebbero essere risolte dal Regolamento. In via esemplificativa, chi, quando e come stabilire se una causa sarà affidata alla “Feria IV” *stricto sensu* o al nuovo “Collegio”.

21. A ogni modo, il fatto che i componenti del nuovo “Collegio” possano essere membri esterni al Dicastero e che il Presidente, nominato dal Papa come gli altri integranti del Collegio, non debba essere uno dei “Superiori” della Congregazione (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, nn. 1 e 2), fa pensare (quantunque il Rescritto “ex audientia Sanctissimi” non vi accenni) a persone esperte in diritto e che garantiscano la distinzione fra i membri delle diverse istanze presso la CDF e, di conseguenza, la loro imparzialità. Difatti, tale terzietà non è formalmente tutelata quando coloro che, essendo membri della “Feria IV”, fanno parte anche del Congresso della CDF (il Prefetto, il Segretario e il Segretario Aggiunto), atteso che facilmente saranno stati implicati sin dall’introduzione della causa presso la CDF *ex art. 16 delle “Normae de delictis CDF reservatis”*, 21 maggio 2010, e, almeno indirettamente, anche dal primo provvedimento sul merito presso la CDF, quello poi impugnato presso la “Feria IV”.

11.9 - Sulla competenza in via amministrativa del nuovo “Collegio”

a) Il nuovo “Collegio” dovrebbe sostituire di fatto l’ordinaria “Feria IV”, senza intaccare, tuttavia, la competenza *ope legis* della medesima, per i ricorsi contro tutti gli atti amministrativi della CDF *ex “Normae de delictis CDF reservatis”*, 21 maggio 2010, art. 27 (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 3).

b) Invece è da escludere la competenza sui semplici ricorsi gerarchici al Congresso della CDF nei confronti dei provvedimenti amministrativi delle Autorità locali alla CDF: lo vieta la norma che identifica la competenza del nuovo “Collegio” con quella della “Feria IV” *ex art. 27 delle “Normae de delictis CDF reservatis”*, 21 maggio 2010 (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 3).

c) Il Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, avrebbe potuto affidare al nuovo “Collegio” la facoltà di richiedere al Santo Padre il



provvedimento di cui alle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°. Invece, essendo di competenza del Congresso (*vide supra* § 11.4, n. 6, d] e § 11.7, n. 18), tale facoltà non appartiene, in via ordinaria, alla “Feria IV” né, di conseguenza, al nuovo “Collegio”.

d) Sempre in via amministrativa, il nuovo “Collegio” avrebbe ricevuto la competenza di decidere in “prima istanza” le cause delle persone di cui alle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 1 § 2, «qualora il reo sia insignito della dignità episcopale» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 4). Sarebbe così, a mio parere, come si dovrebbe interpretare la continuazione del n. 4 del rescritto: «il suo ricorso [del Vescovo contro il provvedimento di condanna] sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria [la “Feria IV”], la quale potrà anche decidere [senza il previo provvedimento del nuovo “Collegio”] casi particolari a giudizio del Papa» (ibidem). Vale a dire, il «previo mandato del Romano Pontefice» (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 1 § 2) per giudicare Vescovi (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014) sarebbe concesso in prima istanza (amministrativa o giudiziale) sempre al “Collegio” e non a un organo nominato dal Congresso, considerata la trascendenza ecclesiale e sociale della causa. Per questo motivo (evitare il “bis in idem”) il rescritto sancisce che il ricorso gerarchico non può essere interposto dinanzi al “Collegio” ma alla Sessione Ordinaria della “Feria IV”.

e) La norma ha una prudente clausola di supplenza della “Feria IV” nei confronti del nuovo “Collegio”, il quale potrà deferire alla “Feria IV” «altri casi a giudizio del Collegio» (ibidem). Non appare possibile invece che contro il primo provvedimento della CDF a opera di un Turno del nuovo “Collegio” vi sia alcun ricorso a un Turno superiore del medesimo Collegio, in modo (amministrativo) analogo al sistema (giudiziale) tradizionale presso la Rota Romana¹⁵⁵. Tale ricorso è di competenza dell’ordinaria “Feria IV” (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 4).

f) Inoltre, il “Collegio” potrebbe ricevere dal Papa (non dal Regolamento, tranne che fosse approvato in forma specifica dal Pontefice) la competenza per decidere il ricorso gerarchico proposto dal Promotore di giustizia contro i provvedimenti amministrativi decisi dall’Autorità locale in modo assolutorio dell’accusato o in un altro modo mite, considerato inadeguato dal Congresso. Tale valutazione del Congresso sul merito renderebbe detto organo incompetente per designare un Incaricato e i suoi due assessori. Il nuovo “Collegio”, invece, ha la dovuta indipendenza per

¹⁵⁵ Cfr. Normae RR 1994, cit. in nota 110, artt. 17-21, 57 § 2, 113, ecc.



garantire la giustizia della decisione, sia questa di ratifica del provvedimento dell’Autorità locale, sia di condanna dell’accusato. In tale modo si verrebbe a colmare una lacuna di legge sull’impugnabilità del provvedimento amministrativo “benigno”, che non sarà impugnato dall’accusato assolto o mitemente punito, ma che neanche lo potrà essere dal Promotore di giustizia, diversamente da quanto è previsto in via giudiziale (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 23 e 26). Difatti, l’introduzione della possibilità dell’impugnazione del provvedimento amministrativo da parte del Promotore di giustizia sarebbe agevolata dall’obbligo (contestuale alla notifica della sentenza, o del decreto extragiudiziale, alle parti) imposto in via giudiziale a qualsiasi Tribunale dall’art. 26 § 1 e dal rispettivo diritto-dovere del Promotore di giustizia della CDF ex art. 26 § 2: «§ 1. ... terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede. § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Promotore». Questa “giudizializzazione” della procedura amministrativa, concettualizzata da Davide Cito come “procedura amministrativa rinforzata”¹⁵⁶, garantirebbe la tutela del diritto di difesa delle vittime, della comunità e dell’accusato.

11.10 - Sulla competenza in via giudiziale del nuovo “Collegio”

Nell’impianto dell’attuale prassi della CDF, la “Feria IV” è competente soltanto per i ricorsi gerarchici contro i provvedimenti amministrativi presso la CDF. Secondo detta prassi, la “Feria IV” sarebbe assolutamente incompetente in ambito giudiziale. A ogni modo, abbiamo ricordato che i membri della “Feria IV” hanno *ope legis* la potestà giudiziale del Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede e, di conseguenza, sono giudici *stricto sensu* (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 8 e 9; *vide supra* § 11.5, n. 11 e § 11.7, n. 14). Inoltre, il Premio del Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, sottolinea che, nel giudicare i delitti riservati, «la CDF procede tramite processo penale, giudiziale o amministrativo (cfr. art. 21 § 1 e § 2, n. 1 SST)». Da tale affermazione deriva la possibilità di sostenere che il nuovo “Collegio” - in quanto «è un’istanza [della] Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione» - non solo partecipa della competenza «nell’esame

¹⁵⁶ Cfr. Davide Cito, “Note alle nuove norme sui «Delicta graviora»”, *Ius Ecclesiae* 22 (2010) 798.



dei ricorsi di cui all'art. 27 SST» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 3), cosa certa perché esplicitamente dichiarata, ma possa condividere anche la potestà giudiziale propria della “Feria IV” in quanto tale Collegio è una mera nuova istanza del medesimo Tribunale, con la sua stessa competenza e senza intaccare la possibilità del Prefetto in Congresso di nominare, stabilmente o *ad casum*, un Tribunale di appello (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 8-10, 16, 20, 26 § 1, 28). Qualora una tale interpretazione sia condivisibile, il nuovo “Collegio” sarebbe competente per giudicare in via giudiziale *stricto sensu*:

a) Gli appelli contro le sentenze di prima istanza sia di un Tribunale locale, sia di un Tribunale della CDF nominato dal Prefetto in Congresso (*vide supra* § 11.7, n. 17).

b) Il giudizio di prima istanza nei confronti dei Vescovi (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 4). Se il nuovo “Collegio” è competente in prima istanza extragiudiziale (*vide supra* § 11.9, d]) dovrebbe esserlo anche in via giudiziale in quanto prima istanza dell'ordinaria “Feria IV”. L'appello competerebbe alla “Feria IV”, in modo analogo al ricorso in via amministrativa (*ibidem*).

c) La *restitutio in integrum* contro le sentenze dell'Autorità locale o del Tribunale nominato dal Prefetto in Congresso passate in giudicato (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 28), in modo analogo alla competenza della Segnatura Apostolica nei confronti della Rota Romana¹⁵⁷.

22. In ogni caso, è evidente la complessità per armonizzare le competenze del nuovo “Collegio” con quelle dell'Ufficio disciplinare, del Congresso e della “Feria IV” della CDF: «un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 6). Per facilitare la celerità delle cause, finalità affidata al nuovo organo dal Proemio del Rescritto, il Regolamento potrebbe stabilire che il nuovo “Collegio” possa esercitare le proprie competenze in turni di tre o di cinque Membri, oltre che nell'adunanza plenaria dei sette Membri.

12 - Conclusioni

¹⁵⁷ Cfr. PB art. 122, 1°; Lp SAp 2008, cit. in nota 94, artt. 33, 2°, 55-57; *vide supra* § 11.7, n. 17. Cfr. Joaquín Llobell, “La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica” (2010), cit. in nota 4, 179-182; Id., “Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda” (2014), cit. in nota 4, 419-440.



L'unitarietà della potestà di governo nella Chiesa rende l'"amministrativizzazione" del processo penale compatibile con il diritto al giusto processo purché l'accusato abbia il diritto di conoscere tutte le prove e di contestarle, con l'aiuto di un avvocato, sia nell'ambito del provvedimento diocesano (decisorio o di mera richiesta all'Autorità pontificia della relativa decisione punitiva), sia presso il competente dicastero della Curia Romana. Non basta che la legge affermi genericamente la necessità di rispettare il diritto di difesa. La legge deve indicare le modalità che possano garantire la comprovazione dell'adempimento di tale diritto, sia in favore dell'accusato e del suo avvocato, sia da parte dell'organo di "seconda istanza".

La procedura amministrativa penale implica l'inevitabile sostanziale coincidenza fra colui che decide di avviare detta procedura con chi emetterà la decisione di "prima istanza". Detta identità compromette la formale terzietà ed è, probabilmente, l'elemento che distingue essenzialmente la procedura amministrativa dal processo giudiziale. Pertanto, l'ordinamento canonico restringe l'utilizzo della procedura amministrativa in ambito penale, in particolare per imporre pene perpetue, come, invece, avviene presso le Congregazioni per la Dottrina della Fede, per l'Evangelizzazione dei Popoli e per il Clero.

Di conseguenza, per poter affermare che la procedura amministrativa adempie le condizioni essenziali del giusto processo, è necessario tutelare nel modo più trasparente possibile la terzietà dell'organo predisposto al controllo sulla giustizia del provvedimento amministrativo impugnato. Solo in tal modo sarà credibile sostenere il rispetto sostanziale del diritto al doppio grado di giurisdizione. Per tali motivi, si dovrebbe distinguere sempre, tranne in circostanze davvero eccezionali, l'imposizione di una pena perpetua, in particolare quella della dimissione dallo stato clericale, dalla dispensa dagli obblighi del celibato, che è riservata alla competenza esclusiva del Papa. Infatti, l'intervento del Pontefice sulla dispensa dagli obblighi del celibato rende inimpugnabile il provvedimento penale di "prima istanza".

La realizzazione del diritto al giusto processo richiede inoltre che l'organo decidente abbia competenza tecnica per essere in grado di capire se è giunto alla certezza morale (sia sulla *quaestio iuris* che sulla *quaestio facti*¹⁵⁸) richiesta per poter condannare l'accusato e che abbia quella stabilità che protegge la sua imparzialità. Tali condizioni sono quelle che tipicamente caratterizzano la persona dei giudici. Tuttavia, nella maggior

¹⁵⁸ Cfr. S. Giovanni Paolo II, "Discorso alla Rota Romana", 4 febbraio 1980, n. 8, cit. in nota 105; istr. "Dignitas connubii", cit. in nota 9, art. 247 § 2.



parte delle Conferenze episcopali dipendenti dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e in non poche dipendenti dalla Congregazione per il Clero, mancano persone competenti, benché abbiano eccezionalmente i titoli per essere stati nominati giudici. Detta situazione coinvolge una parte importante della Chiesa universale per quanto riguarda i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Di conseguenza, la Curia Romana è chiamata a prestare un aiuto di sussidiarietà alle Chiese particolari bisognose, offrendo anche un modello di sollecitudine e di giustizia nel decidere le cause. Tale tempestività è richiesta in primo luogo per riparare il danno subito dalla vittima. Ne deriva la necessità di una legge processuale semplice ma che garantisca le condizioni del giusto processo. La riforma in atto della procedura amministrativa penale potrebbe offrire detta risposta.

Le Congregazioni romane, probabilmente, dovrebbero essere più realistiche nel valutare uno dei presupposti delle Facoltà speciali: quello riguardante l'impossibilità di fatto di applicare la procedura penale ordinaria, giudiziale o amministrativa, qualora la legge universale consenta tale alternativa. In particolare, detta impossibilità risulta difficilmente comprensibile per quanto riguarda alcune Conferenze episcopali del "primo mondo" presso le quali esistono tribunali ecclesiastici che ogni anno giudicano numerose cause di nullità del matrimonio. Infatti, nelle cause di nullità del matrimonio, l'istruttoria e il raggiungimento della certezza morale sono più complessi che non quelli riguardanti le cause penali, non solo quando l'accusato confessa il proprio reato, esplicitamente o implicitamente, ma anche quando lo contesta offrendo quelle prove che ritiene opportune per la propria difesa. Come ricordò Benedetto XVI nel discorso alla Rota Romana del 2006, citando il magistero di S. Giovanni Paolo II, il diritto al giusto processo è fondato sulla conoscenza della verità, la quale può essere meglio conosciuta dal giudice (o dall'autorità amministrativa, qualora sia ammessa detta modalità procedurale) precisamente grazie all'intervento di chi contesta la richiesta della parte attrice: «lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia». Ora, mentre nelle cause di nullità del matrimonio frequentemente manca un vero scambio di pareri da posizioni diverse, nelle cause penali invece tale diversità di posizioni è abitualmente garantita facilitando, in questo modo, la conoscenza della verità a chi deve decidere e quindi la giustizia del provvedimento. Un modo efficace di poter disporre dei tribunali necessari è la costituzione di tribunali interdiocesani (forse di



ambito nazionale), di prima e di seconda istanza, competenti solo in materia penale (cfr. c. 1423).

D'altra parte, il m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela" (2001) ha introdotto nell'ordinamento canonico il principio che la sentenza di seconda istanza passa in giudicato, benché non sia conforme con quella di primo grado¹⁵⁹. Questa abrogazione del diritto alla doppia sentenza conforme, che consentiva un terzo grado di giudizio sempre che non fosse raggiunta tale conformità, è un importante contributo all'equilibrio fra tutela della verità e tempestività della decisione. Difatti, il tribunale di appello, oltre alle prove istruite in prima istanza e alla conoscenza della loro valutazione fatta dai giudici di primo grado, può accettare nuove prove, purché ciò sia veramente utile per conoscere la verità e non risponda a "scrupoli" dei giudici o a manovre ostruzionistiche dell'accusato (cfr. c. 1639 § 2).

Inoltre, la tradizione della Chiesa e il rispetto della natura delle cose mostrano come l'obbligo imposto dal Papa a se stesso e ai Vescovi diocesani di costituire tribunali vicari (per la Chiesa universale, diocesani o interdiocesani) manifesti la profonda persuasione della Chiesa sulla convenienza che la potestà giudiziale sia abitualmente esercitata dai tribunali vicari, specialmente nelle cause in cui prevale l'esigenza dell'accertamento della verità senza quasi lasciare spazio a valutazioni discrezionali. In tal modo trovano armonica soluzione sia le esigenze relative alla peculiarità dell'origine e dell'esercizio della potestà nella Chiesa, sia quelle riguardanti l'imparzialità del giudice e il diritto di difesa delle parti, che non rispondono a esigenze di un garantismo fine a se stesso, bensì al rispetto dello *ius gentium* e del diritto naturale accolti dalla Chiesa sin dagli inizi della sua riflessione giuridica e che hanno contribuito affinché l'ordinamento canonico possa essere presentato dai Romani Pontefici come «*speculum iustitiae*» per gli ordinamenti statali, anche per quanto riguarda il diritto al giusto processo.

La prevalenza assiologica del processo giudiziale sulla procedura amministrativa in ambito penale è stata significativamente manifestata il 25 agosto 2014 dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, P. Federico Lombardi, nella dichiarazione a proposito della prima decisione della CDF di dimissione dallo stato clericale di un ex Nunzio¹⁶⁰. Infatti - nonostante la

¹⁵⁹ Cfr. m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001, art. 23, 1°; "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 28, 1°.

¹⁶⁰ «A domande di giornalisti a proposito dell'ex nunzio Mons. Józef Wesolowski, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Federico Lombardi, S.I., ha rilasciato la seguente dichiarazione: Mons. Józef Wesolowski ha proposto recentemente appello - entro il termine prescritto di due mesi - alla sentenza canonica di primo grado di condanna alla dimissione dallo stato clericale. Il relativo giudizio presso la Congregazione della Dottrina



natura amministrativa dell'atto *ex artt. 1 § 2 e 21 § 2, 1°* delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010 -, P. Lombardi denomina "sentenza" il provvedimento di condanna in "prima istanza"; qualifica come "appello" il ricorso *ex art. 27* contro detto atto amministrativo singolare e come "giudizio" la relativa procedura amministrativa.

per la Fede è previsto in tempi brevi, nel corso delle prossime settimane (probabilmente in ottobre). In ogni caso Mons. Wesolowski ha già cessato le funzioni diplomatiche e perduto la connessa immunità e, come già dichiarato in precedenza, il procedimento penale presso gli organi giudiziari civili vaticani proseguirà non appena la sentenza canonica sarà definitiva» (Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Federico Lombardi, "Dichiarazione a proposito dell'ex nunzio Mons. Józef Wesolowski", *Bollettino della "Sala Stampa" della Santa Sede*, 25 agosto 2014).